



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Storia del diritto

**RINALDO DA CONCOREZZO
INQUISITORE DEI TEMPLARI**

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Ferdinando Treggiari

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Romano Ferrari Zumbini

CANDIDATO

Stefano Pizza

Matr. 150403

Anno Accademico 2021-2022

INDICE

CAPITOLO I

L’AFFERMAZIONE DELL’ORDINE DEL TEMPIO IN EUROPA E IN TERRASANTA

- 1.1 Il fenomeno degli ordini militari religiosi.....3
- 1.2 Presenza e influenza delle attività templari.....8

CAPITOLO II

IL PROCESSO AI TEMPLARI E IL PROCESSO DI RAVENNA

- 2.1 I rapporti tra il papato, il regno di Francia e l'ordine del Tempio.....16
- 2.2 L'arresto dei Templari e le sue conseguenze.....23
- 2.3 La figura di Rinaldo Da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna.....35
- 2.4 L'accusa di eresia e lo sviluppo della procedura
inquisitoria.....41
- 2.5 *L'instructio probatoria* nel XIII e XIV secolo.....58

CAPITOLO III

LA POSIZIONE GARANTISTA DI RINALDO DA CONCOREZZO SUL RICORSO ALLA TORTURA COME METODO DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA

- 3.1 Sulla tortura giudiziaria medievale.....63
- 3.2 L'enunciazione coraggiosa di un principio di modernità.....66

BIBLIOGRAFIA.....77

Capitolo I

L'affermazione dell'Ordine del Tempio in Europa e in Terrasanta

1.1 Il fenomeno degli ordini militari religiosi.

Gli ordini militari religiosi nascono contestualmente all'emersione del fenomeno del pellegrinaggio nei luoghi santi, sostenuto da un diffuso sentimento di devozione religiosa.¹

Il pellegrinaggio non è una pratica nata nel medioevo, affondando le sue radici alle origini del movimento cristiano e al tempo dell'imperatore romano Costantino, che nel IV secolo, insieme alla madre Elena, mise in opera la cosiddetta *inventio* della Terra Santa. Con tale denominazione si intende la riscoperta e la risemantizzazione dei luoghi fondanti la memoria culturale del credo cristiano. Questa operazione fissò uno dei parametri del cristianesimo tardoantico e medievale. La Terrasanta, agli occhi del popolo europeo, rappresentava il collegamento diretto tra la terra e il regno dei cieli. Il viaggio per raggiungerla, i pericoli e i disagi che tale viaggio comportava, erano la prova da superare per conquistare il perdono e la grazia. A partire dall'alto medioevo nacque una vera e propria cultura del pellegrinaggio come pratica di massa. La moltiplicazione dei luoghi elevati a santuari della fede cristiana in Europa si dovette a una serie di fattori concomitanti che interagirono nel determinare l'estensione spaziale della religione cristiana e la

¹ U. Longo, *I pellegrini al Santo Sepolcro. Ideologia del pellegrinaggio e forme della devozione e del costume*, in *I Templari. Grandezza e caduta della "Militia Christi"*, a cura di G. Andenna-C.D. Fonseca-E. Filippini, Milano, Vita e Pensiero, 2016, p. 16.

territorializzazione del sacro. A tale esito si giunse anche grazie alla diffusione delle reliquie provenienti da quei luoghi.²

Grazie al flusso dei reliquiari, che si diffusero attraverso la rete dei pellegrinaggi, si ribaltò la concezione cristiana dello spazio. Le chiese non furono più considerate semplicemente luoghi in cui i fedeli si riunivano o pregavano, ma divennero santuari, che mettevano in comunicazione la terra con il cielo. In seguito all'*inventio* costantiniana della Terrasanta, Gerusalemme si erse come una suggestione ossessiva per l'immaginario della collettività cristiana. E la sua difesa promosse l'esperienza cristiana delle crociate. Infatti, Gerusalemme, in seguito alla conquista da parte dei turchi selgiuchidi nel 1071 e alle lotte che ne scaturirono tra costoro e i fatimidi, era divenuta quasi inaccessibile. Ciò aggiunse un ulteriore connotato al pellegrinaggio, trasformandolo in viaggio armato. In questo contesto nacquero gli ordini militari come quello del Tempio. I cavalieri Templari portarono a compimento la loro vocazione appunto facendosi difensori dei pellegrini e garanti della loro missione di raggiungere la fonte della salvezza.³

Le implicazioni relative al voto di crociato hanno portato ad affrontare il problema dello *status* degli uomini che lo prestavano. La distinzione tra il voto, col quale un crociato si impegnava a combattere e quello del pellegrino, pronunciato a scopo puramente devozionale, fu alla base di un dibattito interno alla Chiesa. Come sostenuto da Innocenzo IV, la crociata indetta contro gli infedeli aveva come conseguenza l'occupazione delle loro terre. La legittimazione di questa occupazione era indicata nell'avvento della figura del Cristo. Tanto bastava per fondare il diritto alla restituzione ai cristiani di quei territori, di cui erano stati privati "senza motivo". E questo valeva specialmente per la Terra Santa, che era appartenuta all'Impero

² Longo, *I pellegrini al Santo Sepolcro*, in *I Templari*, pp. 16-17.

³ Longo, *I pellegrini al Santo Sepolcro*, in *I Templari*, pp. 15-22.

Romano ed era stata santificata dalla vita e dalla passione del Cristo. Ciò aveva trasferito ai cristiani i diritti e il potere che i non cristiani avevano usurpato.⁴

“La Terrasanta, proprietà esclusiva di Dio, e quindi dell'intera cristianità, non può essere lasciata nelle mani degli infedeli; recuperarla è un dovere verso il Signore, come lo è per il vassallo la riconquista del retaggio di cui il suo signore è stato spogliato.”⁵

In questo orizzonte rivendicativo “Ordine” è un concetto chiave della cultura cristiana. Chi ne era membro acquisiva uno status particolare. A partire dall'età della riforma gregoriana d'inizio millennio si cominciò a parlare di ‘ordini’ per indicare un insieme di comunità che vivevano tutte secondo la stessa regola. E gli ordini militari erano ordini di nuovo genere, formati in Terra Santa subito dopo la prima crociata.⁶

La posizione degli ordini militari nel particolarismo e nel pluralismo istituzionale europeo è legata a doppio filo alle istanze politiche, economiche e sociali dell'Europa di quel periodo. Le prime cellule degli ordini militari religiosi ebbero un'importanza circoscritta, a causa del numero esiguo di uomini e di mezzi a disposizione. La *Militia Templi* nacque a seguito del giuramento di una piccola compagnia di cavalieri attorno al 1119. Questi cavalieri, capitanati da Ugo di Payns, un nobile della regione di Champagne in Francia, pronunciarono a Gerusalemme normali voti religiosi: di povertà, castità e obbedienza. Ad essi il re di Gerusalemme, Baldovino II, donò una residenza all'interno del Palazzo Reale, sito nel luogo del tempio di Salomone. A seguito di questa donazione, la prima compagnia prese il

⁴ J. Richard, *La grande storia delle Crociate*, II, trad. di Maria Pia Vigoriti, Roma, Il Giornale, 1999, pp. 576-578.

⁵ Ivi., pp. 761.

⁶ A. Barbero e C. Frugoni, *Dizionario del Medioevo*, Roma, Laterza, 1994, pp. 183-185.

nome di “cavalieri del Tempio”, come sottolineato da Giacomo da Vitry nelle sue *Historia orientalis sive Hierosolymitana*.⁷

Essenzialmente il ruolo svolto dall’Ordine nelle fasi iniziali consisteva nella protezione dei pellegrini che si recavano a Gerusalemme. Questo compito rispondeva a un bisogno reale, considerando lo stato di conflitto e di pericolo in cui versava il regno crociato di Gerusalemme. Il bisogno costante di soldati da impiegare nella lotta contro gli infedeli fece sì che venissero utilizzate anche le pattuglie templari in campagne militari. I primi anni di vita dell'ordine non dimostrano uno sviluppo né un cambiamento dell'impegno originario assunto. L'espansione dell'ordine si rileva a partire da un viaggio che il primo gran maestro dell’ordine, Ugo di Payns, fece in Occidente insieme ad altri cinque compagni. In occasione di questo viaggio la piccola compagnia si rivolse a San Bernardo, cercando il suo sostegno per l’istituzionalizzazione di una regola per il novizio ordine.⁸

Questa interazione risultò nella composizione del *De Laude Novae Militiae*, opera di Bernardo di Chiaravalle, una sorta di manifesto programmatico a sostegno della causa del futuro Ordine. Con la composizione di quest’opera si diede avvio al processo di istituzionalizzazione dell’Ordine, che portò l’originaria compagnia a prendere forma e sostanza al di fuori del Medio Oriente. Il fattore propulsivo, capace di attrarre uomini, denaro e capitali alla nuova causa fu proprio il contributo di Bernardo di Chiaravalle. La sua *Lode* presentava i templari come una nuova specie di milizia. Da un lato, essendo composto da monaci, il nuovo ordine combatteva contro le forze del male tramite la preghiera e l'abnegazione; dall'altro, partecipava materialmente alla lotta per la difesa della Chiesa e del mondo cristiano. Questi monaci guerrieri non erano dunque assimilabili alle milizie al servizio dei

⁷ C. Andenna, *I Templari: le idee-guida e l’organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 37-39.

⁸ G. Pelliccia e G. Rocca, *Dizionario degli istituti di* (Pelliccia, G. & Rocca, G., 1997): Vol. IX Spiritualità, Roma, Edizioni Paoline, 1997, pp. 886-887.

poteri secolari, le quali combattevano guerre ingiuste, formula da intendere nella sua accezione più larga, come qualsiasi lotta tra fratelli cristiani. Lo scritto di Bernardo presentava invece i cavalieri dell'ordine come martiri che offrivano la propria vita nella lotta contro i nemici della cristianità. La regola del nuovo ordine sopraggiunse con la convocazione di un Concilio a Troyes intorno al 1128, presieduto dal legato pontificio Matteo, vescovo di Albano. La regola rifletteva i tratti contenuti nell'opera di San Bernardo, la quale si basava sulle consuetudini già formatesi all'interno dell'Ordine, a cui aggiungeva altri precetti tratti dalla regola di San Benedetto. In seguito a ciò, i confratelli del nuovo ordine del Tempio iniziarono un viaggio attraverso l'Europa occidentale, alla ricerca sia di uomini che di offerte.

9

Nella sua prima fase la milizia del Tempio compì azioni su piccola scala, fedeli al compito di pattugliare le strade che portavano a Gerusalemme.¹⁰

La concessione da parte di Innocenzo II della *Omne datum optimum*, il 29 marzo del 1139, gettò le basi per la trasformazione dell'istituzione in una vera e propria *religio*. L'ordine templare veniva a costituire un *genus novum religionis*, in cui la dimensione religiosa si univa a quella militare. Da quel momento i cavalieri divennero ufficialmente per la chiesa *catholice ecclesie defensores et inimicorum Christi impugnatores* e venivano sottoposti alla giurisdizione del pontefice.¹¹

L'incremento di adepti e di mezzi conseguì alla crescente reputazione e al protagonismo dei cavalieri templari nella loro lotta contro gli infedeli in Terra Santa. La redazione della regola Templare attirò l'attenzione pubblica sui meriti della loro

⁹ Pelliccia e Rocca, *Dizionario degli istituti di perfezione*, pp. 886-888.

¹⁰ N. Morton, *Institutional Dependency upon secular and ecclesiastical patrons and the foundations of the Trial of the Templars*, in *The debate on the Trial of the Templars (1307-1314)*, a cura di J. Burgtorf-P.F. Crawford- H. Nicholson, Abingdon-Oxon, Routledge, 2016, p. 33.

¹¹ Andenna, *I Templari: le idee-guida e l'organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 40-41.

missione e portò alla ribalta il valore penitenziale della *conversatio* templare. Il templare era un cavaliere che non temeva di peccare uccidendo il nemico e non aveva paura della morte in quanto aveva la certezza della grazia attraverso il martirio, così che “una volta debellato il male, la morte e il peccato, il Monaco-Cavaliere possa incontrare Cristo e fare della sua presenza l'unica preminente istanza della propria avventura terrena.”¹²

Sul piano istituzionale i Templari nacquero come monaci cenobiti che perseguivano l'impegno armato. Tale impegno era l'elemento peculiare della loro vita religiosa e il successo di questa nuova famiglia monastica fu immediato. Si diffuse così un largo fenomeno di mecenatismo, che rese possibile finanziare lo scopo e l'insediamento dei Templari su tutto il territorio dell'Europa continentale, consentendo loro di continuare le operazioni oltremare. Il successo si misurò anche sul gran numero di donazioni di terre e beni che affluirono all'Ordine. Queste donazioni si configuravano come un aiuto materiale a sostegno delle crociate da parte di chi non poteva o non voleva prenderne personalmente parte. Ne conseguì la formazione di un patrimonio fondiario enorme ma estremamente frammentato. L'amministrazione di questa dispersa massa di beni richiese un impegno organizzativo notevole, che perfezionò la capacità dell'ordine nel gestire queste ingenti risorse.¹³

1.2. Presenza e influenze delle attività templari.

Tra i fattori che contribuirono a rendere stabile e dominante la presenza dei Templari, rispetto alle altre istituzioni monastiche dell'epoca, vi furono anche i particolare privilegi concessi per facilitarne la missione. In particolare, dai benefici economici e spirituali discesero rilevanti effetti sul piano politico. Si impose tra

¹² C.D. Fonseca, *Il "corpus normativo" dei Cavalieri del Tempio*, in *I Templari*, pp. 28-30.

¹³ A.M. Rapetti, *Gli ordini monastico-cavallereschi*, in *La Chiesa nel Medioevo*, a cura di C. Azzara-A.M. Rapetti, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 134-135.

questi, come risulta anche dalla regola templare, la possibilità di riscuotere direttamente le decime in qualità di offerta. Per decima si intende un tributo rappresentato da una quota del raccolto o di altre attività, che poteva anche non corrispondere alla decima parte. La decima era versata da proprietari o coltivatori alla chiesa, per il fine di sostenere le attività del clero o come corrispettivo delle funzioni che la chiesa svolgeva a vantaggio di tutti i fedeli. Il versamento delle decime si attesta dopo le invasioni barbariche come omaggio spontaneo da parte dei credenti; ma a partire dal VI secolo la Chiesa cominciò a rivendicarne il versamento obbligatorio. Il principio sarà riaffermato più volte dalla stessa Chiesa, ad esempio nel III Concilio lateranense del 1179.¹⁴

La condiscendenza verso l'operato dell'ordine Templare da parte del papato portò all'emanazione di altre due bolle. In primo luogo, nel 9 gennaio 1144, Celestino II esortò ulteriori sovvenzioni all'ordine con la bolla *Milites Templi*. Il privilegio concesso sanciva la possibilità per i donatori di divenire esenti di una settima parte di qualsiasi penitenza. Su questa direttrice le donazioni accumulate dall'ordine contarono una grande quantità di beni di varia natura provenienti da ogni parte della cristianità occidentale. Successivamente, il 7 aprile 1145, Eugenio III concesse ai templari il privilegio di reclutare i propri sacerdoti, costruire i loro oratori con i relativi cimiteri nella *Milicia Dei*. Di conseguenza, i diritti parrocchiali del clero regolare risultarono diminuiti.¹⁵

L'acquisto di numerosi beni attraverso le offerte e la diffusione della 'compera', altro mezzo di acquisto di diritti reali preferito alla donazione, permise di incrementare e di consolidare il crescente patrimonio dell'ordine. Inoltre, le autorità civili ed ecclesiastiche concessero nel XII secolo l'esonero dal pagamento delle decime sulle terre che i templari coltivavano personalmente a proprie spese. Risulta altresì che nel XIII secolo l'ordine venne dispensato dalle tasse pontificie per la

¹⁴ Barbero e Frugoni, *Dizionario del Medioevo*, pp. 97-98.

¹⁵ M. Barber, *The Trial of the Templars*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 11.

Terra Santa. L'esenzione dalle decime, i privilegi fiscali concessi dall'autorità Pontificia e le altre immunità provocarono la reazione del clero e dei signori secolari, che vedevano diminuire le proprie entrate e la propria influenza. Le controversie che insorsero furono risolte intercedendo con compromessi locali, che ebbero l'effetto di contenere alcune delle concessioni ottenute dall'ordine. Ad esempio, lo stesso Innocenzo III ridusse nel 1215 i privilegi relativi alle decime.¹⁶

Gli ordini militari religiosi non erano entità completamente autonome, dipendendo dai benefici ad essi garantiti dalle istituzioni ecclesiastiche e laiche. I Templari furono abili a canalizzare le risorse ottenute dall'Europa cristiana nella missione in Terrasanta. Un finanziamento che i singoli poteri laici o le stesse monarchie nazionali non sarebbero state capaci di impegnare da soli.¹⁷

In Terrasanta, la continua minaccia esterna aveva eroso i presidi dei poteri locali e ciò contribuì ad esaltare il protagonismo degli ordini militari religiosi. Ciò anche grazie ai maggiori mezzi finanziari e al reclutamento di uomini provenienti dall'Europa continentale, su cui i Templari potevano contare. Il loro crescente ruolo politico era dunque direttamente proporzionale al loro protagonismo bellico. La notevole disciplina ed esperienza del contingente militare dispiegato dai Templari non fece che aumentarne il prestigio e la fama e, di conseguenza, le fonti di reddito e i proseliti. Questa preminenza finì anche per coinvolgere l'Ordine in situazioni estranee alla loro missione, compresi i conflitti politici interni agli Stati crociati.¹⁸

Accadde così che l'ordine templare fosse impegnato anche in altri teatri di conflitto, come testimonia l'assegnazione di ulteriori territori ai confini dell'Europa orientale oppure il loro coinvolgimento nella lotta per espellere gli infedeli dalla penisola iberica. In particolare, l'entrata dei Templari nello scenario bellico nella

¹⁶ Pelliccia e Rocca, *Dizionario degli istituti di perfezione*, p. 889.

¹⁷ Morton, *Institutional Dependency*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 33-34.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 34-39.

Reconquista al fianco dei re d'Aragona fu contrassegnata dalla donazione di Monzòn nel 1143 e di altre roccaforti da parte di re Raimondo Berengario IV. L'equilibrio dei poteri a favore della corona aragonese testimonia come le ingerenze nella vita politica degli Stati crociati era influenzata dalla forte presenza militare dell'ordine. Il contributo templare alla difesa e alla riconquista dei territori nella penisola iberica a danno degli infedeli fu rilevante. Non tanto per la importanza del ruolo svolto in quel teatro bellico, che fu circoscritta, quanto piuttosto per l'affermazione della presenza dell'Ordine anche in numerose aree d'Europa. La presenza templare è in effetti attestata ovunque: in Inghilterra, Polonia, Germania, Francia, Italia, Portogallo, Spagna, e così via.¹⁹

La presenza templare in Italia, il cui primo nucleo fu costituito nel nord della penisola, divenne presto capillare. Vi erano case templari sia in zone rurali, sia al di fuori delle mura cittadine. Le unità amministrative posizionate lungo le vie di comunicazione principali erano essenziali per l'efficienza della missione verso la Terrasanta. La presenza del Tempio nelle diverse realtà cittadine e locali indusse a intrattenere rapporti molto stretti con le realtà locali. In molte zone l'azione pastorale svolta dall'Ordine, insieme ai molti privilegi, fu causa di attriti con altre istituzioni della chiesa (vescovi, clero secolare e altri ordini), sia in ordine all'esercizio delle funzioni pastorali, sia in ordine allo sfruttamento delle risorse economiche locali, tra cui le decime. Attriti furono frequenti anche nei confronti di un altro ordine militare religioso, cioè l'Ospedale. I rapporti dei Templari con le istituzioni secolari e la società civile denunciarono la stessa tendenza, attestata da momenti di cooperazione e momenti di scontro, inaspriti dalla presenza delle fazioni guelfe e ghibelline, le quali erano in perenne lotta nella realtà frammentata dell'Italia del periodo comunale.²⁰

¹⁹ Pelliccia e Rocca, *Dizionario degli istituti di perfezione*, pp. 890-892.

²⁰ E. Bellomo, *La milizia del tempio in Italia settentrionale*, in *I Templari*, pp. 66-70.

Anche in Italia i Templari dipendevano da un Gran maestro, il quale risiedeva a Roma. L'organizzazione amministrativa si diramava in precetorie, alle quali facevano capo le singole mansioni o case, le chiese, gli ospedali e i terreni annessi. Tuttavia, in Italia l'Ordine non si affermò come in altri luoghi d'Europa, nonostante l'Italia fosse, attraverso i porti dell'Adriatico, un naturale punto di congiunzione tra l'Europa cristiana e la Terra Santa. Nel Nord Italia, la potenza dell'ordine templare non raggiunse un livello paragonabile a quella di altri ordini, quali i cavalieri di San Giovanni e i cistercensi.²¹

Ad ogni modo, il prestigio e la fama di onesti amministratori resero i confratelli preziosi collaboratori per i sovrani d'Europa. Le competenze che i Templari offrirono ai vari regnanti non furono solo di tipo militare, ma si esplicavano in diversi campi: i membri dell'Ordine agirono in veste di consiglieri, banchieri, agenti ed in particolare come tesoriere della corona francese a partire dall'epoca di Filippo Augusto (1180-1223).²²

La necessità di finanziare la missione in Medio Oriente rese necessaria la nascita di un'amministrazione che fosse capace di convogliare le risorse ottenute per tale scopo. Il sistema amministrativo-finanziario templare operava su tre livelli amministrativi. Al primo livello vi si trovava la precetoria, al secondo la provincia e al terzo la sede centrale dell'ordine. La commanderia o precetoria, al cui vertice era un precettore e il cui organo deliberativo e disciplinare era l'assemblea, emerge come l'unità fondamentale amministrativa. Le precetorie vennero in seguito raggruppate per formare le province, la cui giurisdizione coincideva con quella dei regni o dei principati in cui si operavano. Per fare un esempio, nelle isole britanniche la provincia templare era solamente una, corrispondente al Regno d'Inghilterra, mentre in Siria vigevano le province sia di Gerusalemme che di

²¹ R.Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante*, Firenze, Leo S. Olschki, 1964, p. 106.

²² Rapetti, *Gli ordini monastico-cavallereschi*, in *La Chiesa nel Medioevo*, p. 134.

Tripoli e di Antiochia. La burocrazia templare era strutturata ad imitazione delle amministrazioni laiche contemporanee. L'organo centrale di governo dell'Ordine e il capitolo generale era composto da membri scelti dalle province, che formavano l'assemblea generale dell'Ordine. Non si conoscono con certezza i suoi poteri; in ogni caso, gli ufficiali più importanti erano generalmente nominati dal capitolo generale e si può presumere che i nuovi statuti fossero emanati in seno ad essa.²³

L'esigenza di gestire le risorse in Europa, per poter finanziare la missione oltremare, fece sì che l'ordine iniziasse a svolgere e intrattenere una serie di relazioni economiche in tutta Europa.²⁴

L'attitudine dei templari alla gestione finanziaria propiziò la prassi di consegnare denaro, gioielli, documenti e altri beni mobili nelle domus dei Templari per tenerli al sicuro. In particolar modo, in Francia la monarchia e molti membri della nobiltà intrattennero rapporti di questo genere con il Tempio. Risulta difficile valutare come i templari amministrassero il prestito di danaro. Talvolta, praticavano tassi d'interesse elevati, come sottolineò il sovrano Giacomo I d'Aragona, che parlò di un tasso di interesse del 10%. Altra funzione di intermediazione finanziaria praticata dai Templari fu il trasferimento di denaro da un luogo all'altro per conto dei clienti. Grazie a queste attività, l'ordine del Tempio arrivò a disporre di somme di denaro notevoli, di gran lunga superiori a quelle di altre istituzioni religiose.²⁵ Ciò comportò la creazione di rapporti di forza nuovi con il potere politico.²⁶

Un esempio è quanto accadde nel regno di Aragona. Nel 1287 Re Alfonso III minacciò di confiscare ai Templari le loro terre, ritenendo i cavalieri non più utili alla difesa del Regno, specie a seguito del successo della *Reconquista*, che fece

²³ Pelliccia e Rocca, *Dizionario degli istituti di perfezione*, pp. 892-893.

²⁴ Andenna, *I Templari: le idee-guida e l'organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 43.

²⁵ Pelliccia e Rocca, *Dizionario degli istituti di perfezione*, p. 896.

²⁶ Morton, *Institutional Dependency*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 36-39.

apparire dubbia la necessità della presenza di ospiti così ingombranti all'interno del Regno.²⁷

Il rapporto tra il potere politico e gli ordini militari religiosi aveva due facce: da un lato, lo stanziamento di quegli ordini all'interno di un ordinamento era giustificato dalla necessità della difesa militare; dall'altro, quando l'urgenza di questa funzione veniva meno, quegli stessi ordini apparivano come una potenziale minaccia per il potere, a causa della troppa influenza che esercitavano nella vita politica.²⁸

Sottoposti alla giurisdizione del papa, i Templari non potevano considerarsi liberi nelle scelte e nelle azioni. Il sostegno papale era stato cruciale sin dalle origini dei frati guerrieri e la loro stessa esistenza era soggetta al volere come alla protezione del pontefice. Rimane profetica l'affermazione che, se il pontefice avesse smesso di difendere i Templari, essi sarebbero stati esposti agli attacchi dei principi, che li avrebbero annientati. Fu questo il rimprovero mosso da Gregorio X al maresciallo dell'Ordine durante una controversia circa la sua deposizione.²⁹ Il rapporto tra il papato e l'Ordine non fu certo privo di attriti. Nondimeno il papato fu, in origine, il maggiore benefattore dell'Ordine.³⁰

Il difficile equilibrio tra la funzione religiosa, le cure secolari (in particolare l'organizzazione finanziaria e la consistenza patrimoniale) e l'impegno militare dell'Ordine entrò in crisi con la fatidica caduta di Acri nel 1291, che sancì la fine della presenza cristiana in Terrasanta. Dopo questo evento, che sancì il fallimento della sua funzione militare, l'ordine cambiò natura: creato per difendere i pellegrini e sostenere le Crociate, impossibilitato ormai a proseguire in questa sua funzione, “divenne una sorta di mostro a due teste, retto da una struttura sostanzialmente

²⁷ *Ibid.*, p. 36.

²⁸ *Ibid.*, p. 36.

²⁹ Andenna, *I Templari: le idee-guida e l'organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 46-47.

³⁰ Morton, *Institutional Dependency*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 39-40.

diarchica: a Cipro si concentrarono i militari desiderosi di tornare in Terrasanta, mentre in Occidente diventava sempre più importante l'attività "bancaria", che trovava nei sovrani delle nascenti monarchie europee i principali interlocutori".³¹

³¹ N. D'Acunto, *I Templari e i re di Francia*, in *I Templari*, p. 116.

Capitolo II

Il processo ai Templari e il processo di Ravenna

2.1. I rapporti tra il papato, il regno di Francia e l'ordine del Tempio.

Bisogna ora comprendere la ragione per cui tra i vari ordini impegnati militarmente in Terrasanta solo quello del Tempio fu preso di mira. Terminata la presenza cristiana in Terrasanta con la caduta di San Giovanni d'Acri, i tre principali ordini militari religiosi dovevano ritrovare il loro scopo. L'ordine di San Giovanni tornò alla sua originaria vocazione ospedaliera nell'Europa continentale: stabilì la sua sede principale a Rodi, lontano dai domini della corona francese. L'ordine teutonico concentrò tutte le sue forze nei suoi possedimenti in Germania e sul Baltico ed ebbe nella figura dell'Imperatore del Sacro Romano Impero il suo maggiore benefattore e protettore. L'ordine templare, avendo esaurito ogni funzione militare, ad eccezione di pochi teatri di guerra in cui era ancora impegnato come nella penisola iberica, si ritrovò così nel mirino di uno dei regni più potenti del XIV secolo, la Francia.³²

Nella vicenda del grande processo contro i monaci guerrieri il re francese Filippo IV rivestì un ruolo fondamentale, ben più di quello del papa Clemente V, che, risiedendo in Francia a seguito dell'inizio della 'cattività avignonese' (1309-1378), fu soggetto alle costanti pressioni esercitate dal re.³³

³² R. Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303-1321) "che nel processo ai Templari fu giudice libero ed umano"*, in *Tutti gli uomini del cardinale: Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, testi di M.P. Alberzoni-M.F. Baroni-R. Caravita-A. Paravicini Bagliani-E. Pini, Pozzuolo Martesana, Associazione Cardinal Peregrino, 2004, p. 98.

³³ Ivi, p. 99.

Perché il regno francese processò i Templari? Una ragione fu dovuta senz'altro al fatto che il potere economico del Tempio era concentrato proprio in Francia. La maggior parte dei suoi beni immobiliari era situato a Parigi, in una cittadella fortificata fuori dalle mura della città, che costituiva quindi la sua capitale amministrativa, finanziaria e diplomatica.³⁴

Per fornire un quadro delle cause che spinsero all'instaurazione del grande processo contro i *Milites Templi* si deve ricordare il rapporto che correva tra i sovrani di Francia e i monaci guerrieri. Per la nascita dell'Ordine del Tempio la monarchia aveva giocato un ruolo fondamentale, fin dal Concilio di Troyes (in Champagne) del gennaio 1129, in cui l'Ordine ottenne il riconoscimento ufficiale e l'approvazione della Regola. Determinanti nello stabilizzare la presenza dell'Ordine sul suolo francese furono le vicende che lo legarono profondamente al re Luigi VIII durante la seconda crociata, iniziata a seguito della caduta del principato di Antiochia nelle mani degli infedeli. Nonostante l'esito nefasto della crociata, i Templari riuscirono ad affermarsi agli occhi del re in più occasioni, grazie all'indispensabile supporto militare e logistico che essi fornirono. Nell'estate del 1147 si affidò ai Templari il compito di riorganizzare la milizia regia a seguito delle pesanti perdite subite a causa delle imboscate musulmane alle pendici del monte Honaz, nella battaglia del Cadmo. Il precettore templare di Francia, Everard des Barres, ebbe il compito di riorganizzare le truppe regie. L'esercito fu quindi diviso in plotoni, alla testa dei quali fu posto un templare; oltre a ciò, i frati guerrieri dispiegarono il resto delle proprie forze sui fianchi, fornendo un aiuto essenziale nel tenere compatto l'esercito crociato fino al porto di Antalya.³⁵

Successivamente agli avvenimenti della crociata, il monarca francese, preso atto dell'enorme contributo sul campo di battaglia dato dai Templari, li omaggiò di

³⁴ B. Frale, *Bonifacio VIII e Filippo il Bello: dal grande Giubileo al processo contro il Tempio*, in *I Templari*, p. 186.

³⁵ D'Acunto, *I Templari e i re di Francia*, in *I Templari*, p. 114.

ulteriori privilegi; arrivando ad affermare, come testimoniato dagli scambi epistolari con l'abate di Saint Denis, che un'offesa fatta a quell'ordine equivaleva ad un'offesa fatta a lui, che era loro devoto per l'aiuto che aveva ricevuto in terra d'oriente, durante la crociata, e che per questi motivi essi meritavano di essere difesi e protetti all'interno del Regno.³⁶

La ragione nascosta di questa lusinga era forse il debito consistente che il re aveva verso i Templari, derivante da una consistente somma ricevuta in prestito da loro. La relazione finanziaria tra Luigi VIII e il Tempio diventerà presto vera e propria dipendenza della monarchia francese dal denaro delle casse dei Templari. Sarà questa la causa che determinerà la dissoluzione dell'Ordine.³⁷

Il dissesto finanziario del Regno di Francia raggiunse il culmine dopo il 1289, durante il regno di Filippo IV, per la scarsità di argento, le continue guerre e i pochi introiti fiscali. Attorno al 1290 la produzione delle miniere d'argento sassoni, all'epoca una delle maggiori in Europa, decrebbe notevolmente. Ciò ebbe un impatto diretto sulla circolazione di questo metallo in tutta Europa, che aumentò di prezzo, mentre l'aumento delle attività commerciali rendeva impellente il fabbisogno di moneta corrente.³⁸

Inoltre, la politica estera di Filippo IV in ambito militare si connotò sin da subito di una forte aggressività e richiedeva sforzi finanziari straordinari. Furono intraprese guerre contro il regno di Aragona e una lunga guerra contro l'Inghilterra per la riconquista della Guascogna, ma la fiscalità regia languiva. Basti pensare che le

³⁶ Ivi, pp. 114-115.

³⁷ *Ibid.*, p. 115.

³⁸ I. De la Torre, *The monetary fluctuations in Philip IV's kingdom of France and their relevance to the arrest of the Templars*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 59.

entrate pontificie nel territorio francese erano quasi doppie rispetto a quelle dello stesso re di Francia.³⁹

Con il perdurare delle guerre e del deficit fiscale, Filippo IV non ebbe altro rimedio che ricorrere allo svalimento della moneta, unico strumento per far fronte alle spese militari. La svalutazione della moneta era un diritto del principe, esercitabile quando una situazione particolare, come la guerra, lo giustificasse. L'inflazione dovuta alla scarsità di argento e la continua richiesta di moneta circolante, dovuta alla rivoluzione commerciale di quegli anni, determinò l'emissione di monete con un contenuto d'argento inferiore rispetto al passato. Ciò fece della svalutazione della moneta una fonte di reddito fondamentale per il re francese. A partire dal 1295, la svalutazione della moneta francese raggiunse ritmi notevoli: il monarca francese incise sul valore della moneta in ben 22 occasioni. In termini odierni, questa politica finanziaria non è diversa dallo stampare moneta per pagare la spesa pubblica in deficit. Gli effetti di questa politica oggi sono noti, ma non lo erano nel XIII secolo.⁴⁰ A questo riguardo, conviene ricordare la cosiddetta legge di Gresham ovvero l'allontanamento della moneta forte da quella debole. Essa può essere formulata nel seguente modo: “dato un certo numero di diverse monete in circolazione, quella che ha il minore potere di acquisto regola il valore di tutte le altre e ha per effetto di eliminarle dalla circolazione”. In breve: "la moneta cattiva scaccia quella buona."⁴¹

³⁹ Ivi, pp. 59-60.

⁴⁰ Ivi, p. 62.

⁴¹ De la Torre, *The monetary fluctuations in Philip IV's kingdom of France*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 60 e M. Salvadori, *Gresham, Sir Thomas*, in *Enciclopedia Treccani*. “https://www.treccani.it/enciclopedia/sir-thomas-gresham_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Esso%20pu%C3%B2%20essere%20formulato%20come,moneta%20cattiva%20caccia%20la%20buona%22.” (ultimo accesso 09/02/2023)

La conseguenza fu la drammatica scomparsa dell'argento nel paese.⁴² Ulteriore conseguenza fu che l'aumento dell'inflazione danneggiò i creditori, poiché i prestiti concessi in una moneta forte venivano ripagati in una moneta più debole. I creditori tradizionali, come l'aristocrazia e la Chiesa, si accorsero che queste misure avevano un impatto negativo sul loro reddito reale; tuttavia, le classi indebitate non ne traevano vantaggio, poiché l'alta inflazione aumentava il costo della vita, e ciò provocò disordini sociali.⁴³ Questi disordini sfociarono nella rivolta a Parigi contro il re del 30 dicembre 1306. Per salvarsi, Filippo IV trovò rifugio nella fortezza del Tempio fuori dalle mura di Parigi.⁴⁴

I tentativi di risolvere il dissesto delle casse del regno furono molteplici. Nel 1292 il re ordinò la confisca dei beni di alcuni banchieri lombardi di origine fiorentina e lo stesso fece nel 1306 con la popolazione ebraica residente nei territori della corona francese. Queste misure, però, non riuscirono nell'intento. La moneta si svalutò di 2/3 durante il regno di Filippo il Bello, scendendo dal 94% ad appena il 30%. Nel 1307 Filippo IV dichiarò di voler rafforzare la moneta per risolvere i mali del regno: siamo ormai alle soglie della sortita contro i templari.⁴⁵

Dall'analisi dell'entrate del regno, a seguito dell'esaurimento delle riserve d'argento della Sassonia alla fine del XIII secolo, risulta che se il re avesse deciso di utilizzare il surplus fiscale delle sue entrate, stimate intorno ai 500 chilogrammi d'argento all'anno, avrebbe impiegato 222 anni per accumulare una quantità d'argento capace di riportare il valore del conio francese al suo valore originale. Ciò nonostante, le zecche reali furono capaci di rimettere nel circuito economico una

⁴² De la Torre, *The monetary fluctuations in Philip IV's kingdom of France*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 63.

⁴³ Ivi, pp. 63-65.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 65.

⁴⁵ Ivi, pp. 65-66.

quantità d'argento capace di far uscire il regno dal caos finanziario prodotto dalle svalutazioni. L'unica fonte d'argento rimasta in grado di rifornire le zecche reali erano i capitali in mano ai Templari. L'arresto dei Templari nel 1307 ebbe di sicuro anche un movente economico, seppure altri fattori giocarono un ruolo in quel contesto.⁴⁶

Dopo il 1291 (caduta di Acri) il ramo templare occidentale potenziò notevolmente la sua funzione commerciale. Ciò suscitò numerose critiche. Iniziarono a serpeggiare accuse riguardanti l'inutilità dell'Ordine, accordi con gli infedeli, pratiche eretiche o immorali, avidità dei suoi membri.⁴⁷

Anche per questo nel 1305 papa Clemente V progettò di unificare il Tempio e l'Ospedale. Non era la prima testimonianza di un progetto del genere: durante il pontificato di Gregorio X a seguito del Concilio di Lione del 1274 era stata sollevata una proposta simile.⁴⁸

Il progetto era decaduto a seguito della morte del papa e della riluttanza dei due ordini. Questa idea riaffiorò però in seguito nella proposta del francescano Fidenzio da Padova di individuare una figura capace di ristabilire il prestigio dei due ordini, decaduti dopo la disfatta cristiana in Terrasanta: A tale figura, un *rex bellator*, “un pugile di cristo”, si sarebbe dovuto affidare il comando di una nuova crociata.⁴⁹

Questa figura poteva essere incarnata proprio dal sovrano capetingio, Filippo IV, forte anche della sua connotazione religiosa. Filippo era raffigurato come *persona mixta* dai teologi, cioè dotato di una dignità clericale oltre che laicale, consacrato con il Crisma alla pari di un vescovo, abituato a guarire i malati di scrofola con il

⁴⁶ Ivi, pp. 66-67.

⁴⁷ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 97-98.

⁴⁸ Andenna, *I Templari: le idee-guida e l'organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 47.

⁴⁹ B. Frale, *Bonifacio VIII e Filippo il Bello: dal grande Giubileo al processo contro il Tempio*, in *I Templari*, p.185

tocco delle mani, come Gesù nei Vangeli, nipote di due santi (Luigi IX ed Elisabetta d'Ungheria), ostinato a compiere pratiche di asceti e penitenze molto rigide. Per questi connotati, il re di Francia si sentiva a tutti gli effetti un "papa nel suo regno", superiore al pontefice e alla sua curia di prelati dai costumi nient'affatto evangelici.⁵⁰

La dislocazione del papato ad Avignone, possesso della Chiesa in terra di Francia, e la proposta di unificazione dei due ordini in vista di un'eventuale nuova crociata, indicavano insomma come naturale punto di riferimento il sovrano di Francia. Il Gran Maestro dell'ordine templare, Jacques di Molay, ostacolò però questa prospettiva. Riguardo all'affidamento della crociata a Filippo IV, il gran Maestro, sostenitore di papa Bonifacio VIII, addusse numerose critiche, che risentivano gli effetti della rottura tra Filippo IV e Bonifacio VIII, causata dalla scomunica del primo e dall'episodio dell'incidente di Anagni, che aveva visto protagonista Guillaume di Nogaret, Cancelliere di Filippo il Bello, alla guida di un piccolo contingente di soldati francesi e dei Colonna, importante famiglia romana ostile al pontefice. L'idea teocratica, per cui Dio aveva costituito il sommo pontefice *super reges et regna*, era in completa opposizione rispetto alle politiche accentratrici del monarca francese, il quale vedeva nelle ingerenze papali una grave minaccia per sé e per il Regno. Inoltre, il fratello del sovrano, Carlo di Valois, aveva sposato Caterina de Courtenay e questo matrimonio poneva le basi dinastiche per poter rivendicare i diritti al trono di Bisanzio, finito in mano alla dinastia francese dei Courtenay a seguito della conquista della città di Costantinopoli nel 1204, durante la quarta crociata.⁵¹

Sull'unificazione dei due Ordini, il Gran Maestro addusse la sua contrarietà: i due ordini avevano vocazioni completamente differenti, uno era incentrato sulla carità

⁵⁰ Ivi, p. 187.

⁵¹ Ivi, pp. 186-188.

e l'altro sulla cavalleria, le rispettive Regole erano differenti e problematico sarebbe risultato definire le gerarchie interne.⁵²

La fermezza dimostrata dal Gran Maestro e l'aggravarsi dello stato di salute del pontefice ebbero l'effetto di far abortire il progetto di unificazione dei due Ordini. Ciò non consentì al re di assoggettare gli ordini ai suoi voleri e tanto meno di incamerare il loro patrimonio alle casse della monarchia francese. Ricordiamo sempre che il regno di Francia risultava notevolmente indebitato con l'Ordine del Tempio.⁵³

Nell'estate del 1306, a seguito della sua convocazione da parte del pontefice, Jacques de Molay chiese al Papa di aprire un'inchiesta affinché si potesse riabilitare l'Ordine agli occhi del mondo cristiano, allontanando le voci e le accuse nei suoi confronti.⁵⁴ Queste voci erano cresciute dopo il fallimento del progetto di unificazione. Erano state avanzate anche alcune accuse concrete durante il conclave di Perugia del 1304-1305. Unendo la richiesta del Gran maestro alle pressioni esercitate dal re di Francia, il 24 agosto 1307 Clemente V dette inizio all'inchiesta sullo stato dell'Ordine templare.⁵⁵

2.2. L'arresto dei templari e le sue conseguenze.

La lentezza con cui procedeva l'inchiesta pontificia e la preoccupazione del suo possibile esito favorevole ai Templari, indusse Filippo IV a forzare la situazione. Quando scattò l'arresto dei cavalieri del Tempio, il venerdì 13 ottobre 1307, la strategia del re francese fu di far apparire i monaci guerrieri praticamente già

⁵² Andenna, *I Templari: le idee-guida e l'organizzazione istituzionale*, in *I Templari*, pp. 48.

⁵³ G. Andenna, *Il papato e i Templari: intrecci tra approvazione canonica di regole ed esenzioni*, in *I Templari*, pp. 60- 61.

⁵⁴ A. Mazzucchelli, *Il processo ai Templari: dalla fama all'infamia, da Gerusalemme ai roghi*, Roma, Delphi, 2022, p. 25.

⁵⁵ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 98-99.

colpevoli e disonorati, travolti dalla vergogna.⁵⁶ La lettera del re di Francia, resa pubblica quello stesso 13 ottobre 1307, fu un tremendo atto d'accusa: "Una cosa amara, una cosa deplorabile, una cosa che è orribile da contemplare, terribile da sentire, un crimine detestabile, un male esecrabile, un'opera abominevole, una disgrazia detestabile, una cosa quasi inumana, anzi, separata da tutta l'umanità... lupi sotto l'apparenza di agnelli hanno nuovamente crocifisso Cristo; anzi, hanno portato ferite più gravi di quelle che ha subito sulla croce. Questi uomini, pur professandosi cristiani, in realtà, quando vengono accolti nell'Ordine, rinnegano tre volte Cristo e tre volte sputano sulla sua immagine. Poi, spogliati dei loro abiti secolari e portati nudi davanti all'anziano Templare incaricato della loro accoglienza, vengono da lui baciati sulla parte bassa della colonna vertebrale, sull'ombelico e infine sulla bocca, a vergogna della dignità umana, secondo il rito profano del loro Ordine. Inoltre, per un voto della loro professione, sono poi obbligati ad avere rapporti carnali con altri membri dell'Ordine, essendone richiesti senza possibilità di rifiuto". E ancora: "con le loro parole e le loro azioni contaminano la terra con la loro sporcizia, rimuovendo i benefici della rugiada e infettando la purezza dell'aria."⁵⁷

L'accusa del re di Francia si reggeva sulla ammissione di Hugues de Perraud, membro dell'Ordine, il quale, in un colloquio con Clemente V, aveva raccontato le modalità di una iniziazione parallela. Si è molto discusso in sede storiografica del significato del rito di iniziazione dei nuovi adepti templari. Le testimonianze pervenute dai vari procedimenti indetti contro l'ordine templare convergono nel narrare questa sorta di iniziazione parallela. Il nuovo adepto doveva dimostrare la propria assoluta obbedienza rinnegando il Cristo e sputando sulla croce, oltretutto assecondando "la richiesta del precettore che gli imponeva di imporre baci non proprio commendevoli". Si era congetturato che tale pratica volesse dimostrare la

⁵⁶ Mazzucchelli, *Il processo ai Templari: dalla fama all'infamia*, pp. 25-26.

⁵⁷ Barber, *The Trial of the Templars*, p. 59.

capacità di sopportare l'insopportabile, subito dopo il conferimento del mantello e la pronuncia del triplice voto. La procedura blasfema si risolveva con la normale confessione a un prete dell'ordine, "il quale consapevole della normalità della cosa non si scandalizzava più di tanto".⁵⁸

Gli ordini segreti del re, Filippo IV, furono eseguiti in tutto il regno. Il re ebbe anche il sostegno del clero francese, come testimonia una lettera del 22 settembre, indirizzata al grande inquisitore di Francia Guillaume de Paris e confessore personale di Filippo il Bello, agli inquisitori domenicani, ai priori e ai lettori appartenenti all'ordine dei padri predicatori. Entro un mese si sarebbe dato luogo a una formidabile operazione di annientamento dell'Ordine su scala nazionale, secondo le modalità dettate dal re.⁵⁹

L'impiego della procedura inquisitoria⁶⁰, a quanto si disse, era stato adottato anche dopo un colloquio col Papa, in realtà mai avvenuto.⁶¹ In realtà, il sistema processuale inquisitorio fu usurpato dal re per ottenere lo scopo voluto, cioè la distruzione dei Templari. Nei procedimenti contro i membri dell'Ordine l'inquisizione era subordinata al potere reale, una situazione senza paragoni nella storia dell'Europa medievale.⁶² La procedura adottata da Filippo IV contro l'ordine del Tempio, costruita e basata sulla *invalescente infamia*, era una vera e propria

⁵⁸ D'Acunto, *I Templari e i re di Francia*, in *I Templari*, p. 118 -119.

⁵⁹ S. Merli, *Dalla generalis captio dei templari nel Regno di Francia all'inquisitio nelle Terre della Chiesa e in Abruzzo (1309-1310)*, in *Gli ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (secoli XII-XVI)*, a cura di A. Baudin-S. Merli-M. Santanicchia, Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, 2021, p. 423.

⁶⁰ Barber, *The Trial of the Templars*, pp. 59-60.

⁶¹ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 100.

⁶² N. Cohn, *Europe's Inner Demons: the demonization of Christians in medieval Christendom*, London, Pimlico, 2005, p. 108.

“*Royal Inquisition*”.⁶³ I funzionari regi furono investiti di una vastissima gamma di poteri, che includevano l’autorizzazione di interrogare gli arrestati sulla base di un questionario appositamente costruito su infamanti capi di imputazione, tutti direttamente o indirettamente riferiti a offese perpetrate dai membri dell’Ordine nei confronti di Cristo e della Croce e confortati da testimoni. Gli inquisitori potevano concedere il perdono se gli interrogati avessero confessato spontaneamente ovvero minacciarli di morte in caso contrario; l’istruttoria prevedeva un indiscriminato ricorso all’uso della tortura.⁶⁴

I monaci cavalieri imputati di *haeretica pravitas* dovevano essere imprigionati e tenuti in isolamento; i loro beni, sia mobili che immobili, dovevano essere sequestrati e conservati sotto custodia reale ed inventariati. Ogni loro confessione doveva essere verbalizzata e inviata al re.⁶⁵

Lo zelo adoperato nella preparazione delle accuse e l’evocazione degli orribili crimini contro la fede, di cui si sarebbero macchiati i cavalieri del Tempio, fecero apparire la loro colpa una verità indubitabile.⁶⁶

L’usurpazione, da parte del re francese, della procedura straordinaria inquisitoria non inferse solo un colpo mortale all’Ordine accusato di eresia, ma fu anche un attacco frontale all’istituzione della Chiesa cattolica, dato che l’Ordine era sub *Apostolice Sedis tutela et protectione* dal 29 marzo 1139, sin dall’emissione della bolla papale *Omne datum optimum* da parte di Innocenzo II. Il monarca francese stava dunque varcando i confini della giurisdizione esclusiva della Chiesa,

⁶³ Merli, *Dalla generalis captio dei templari nel Regno di Francia all’inquisitio nelle Terre della Chiesa e in Abruzzo*, in *Gli ordini di Terrasanta*, p. 427.

⁶⁴ Ivi, p. 424.

⁶⁵ Ivi, p. 425.

⁶⁶ Ivi, pp. 426-427.

scatenando un braccio di ferro tra le due istituzioni. È in questo quadro che “l’affaire du Temple” acquisì valenza internazionale.⁶⁷

Il 27 ottobre 1307 con una lettera papa Clemente V ribadì al sovrano capetingio l’oltraggio alla suprema giurisdizione della sede apostolica, sospendendo i poteri dei giudici e degli inquisitori implicati nella vicenda e reclamando la prosecuzione dei processi sotto la sua giurisdizione. Ne nacque un conflitto legale e diplomatico tra la Chiesa e la Corona francese. Per il pontefice, “gli ordini militari erano membra della Chiesa, organi destinati a servirne le necessità secondo la loro vocazione specifica, mentre nella strategia del sovrano francese era la natura laica (o laicizzata) di questi enti che doveva essere messa in evidenza onde poterli cooptare secondo le esigenze politiche della corona.”⁶⁸

Il 22 novembre 1307 il pontefice ordinò l’arresto dei Templari e il sequestro dei beni dell’Ordine a suo nome. Si diede così inizio a una prima serie di trattative, concluse con la scarcerazione e l’invio di 72 Templari presso la curia papale, situata a Poitiers, e la riammissione in carica dei giudici e inquisitori francesi. Le remore e le incertezze dimostrate dal papa sulla vicenda, spinsero Filippo IV a una presa di posizione più severa.⁶⁹ Il monarca chiese di adottare misure più severe al grande inquisitore Guillaume de Paris e convocò gli Stati generali nella località di Tours, ottenendo consensi al trasferimento dei processi sotto l’egida del re.⁷⁰ Nella sua arringa, Guillaume de Plaisians, avvocato regio, pretese tre azioni: l’assoluzione di Guglielmo di Nogaret, la canonizzazione di Celestino V e soprattutto la condanna solenne di Benedetto Caetani (Bonifacio VIII), le cui ossa avrebbero dovuto essere riesumate e bruciate sul rogo sulla base dell’accusa di stregoneria, provata da

⁶⁷ Ivi, pp. 423; 427.

⁶⁸ B. Frale, *Il papato e il processo ai Templari*, Roma, Viella, 2003, p. 177.

⁶⁹ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 101.

⁷⁰ Ivi, pp. 101; 103.

autorevoli testimoni. Nell'ottobre 1308 il vescovo di Troyes, Guichard, fu accusato di stregoneria, d'aver fatto morire la regina di Francia tramite l'evocazione del diavolo, e immediatamente dopo, condannato al rogo.⁷¹

La Chiesa – attraverso un suo vescovo, un papa e un ordine religioso – era fatta così oggetto di accusa di eresia.⁷²

Dopo la presentazione di 138 confessioni, estorte con la tortura, tra cui quella del Gran maestro, il 1° dicembre 1307 Clemente V decise con la bolla *Regie magnitudinis* l'invio a Parigi dei cardinali Berenger de Fredòl ed Etienne de Suisy affinché prendessero contezza dalla situazione. Nel febbraio del 1308 pose fine alla cosiddetta procedura francese, avviata il 19 ottobre 1307 e conclusasi il 24 novembre, sospendendo dai loro uffici Guillame de Paris e gli altri inquisitori presenti in terra di Francia.⁷³

Successivamente, Clemente V, attraverso la *Subit assidue*, avocò a sé il procedimento contro i vertici dell'Ordine, dando così inizio a una nuova fase procedimentale, nella quale era previsto che i Templari fossero interrogati da una commissione appositamente nominata dal Papa.⁷⁴

Presso il castello di Chinon, l'incarico tra il 17 e il 20 agosto i cardinali Berenguer de Frédol, Etienne de Suisy e Landolfo Brancacci interrogarono i cinque più alti dignitari dell'ordine del Tempio: il precettore di Cipro Raimbaud de Caromb, il precettore di Normandia Geoffroy Charnay, il precettore di Poitou-Aquitania

⁷¹ Frale, *Il papato e il processo ai Templari*, p. 179.

⁷² Ivi, p. 151; pp. 180-185.

⁷³ Merli, *Dalla generalis captio dei templari nel Regno di Francia all'inquisitio nelle Terre della Chiesa e in Abruzzo*, in *Gli ordini di Terrasanta*, p. 430.

⁷⁴ Frale, *Il papato e il processo ai Templari*, p. 193 e Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 103.

Geoffroy de Gonnenvill, il visitatore di Francia Hugues de Pairaud e il Gran Maestro Jacques de Molay, carcerati nella medesima località.⁷⁵

La controinchiesta di Chinon, voluta dal Papa, si rivelò una vittoria di forma più che di sostanza. Essa ebbe il risultato di accogliere i capi di imputazione allegati successivamente alla *Faciens misericordiam*, sui quali furono interrogati i dignitari del Tempio. La lista degli articoli di colpa fu specificata e allungata. Allegata, dal 1309, alla *Faciens misericordiam* diede modo di fornire il *casus belli* necessario per avviare una serie di processi. I Templari, catturati nei vari regni d'Europa, furono interrogati su decine di capi di imputazione.⁷⁶

La *Faciens misericordiam* è il più famoso dei documenti dell'affare templare. Diretto alle alte sfere del mondo cattolico, insieme alla *Regnans in coelis*, indirizzata al re capetingio e agli altri sovrani d'Europa, aveva l'obiettivo di annunciare l'assoluzione di Chinon agli occhi del mondo cristiano. Nel registro originale di Clemente V vi è un'altra versione della *Faciens misericordiam*, contenuta in una sezione anteriore. "Essa è uguale alla famosa bolla omonima in tutta la prima parte narrante l'antefatto del processo ai Templari, ma da un certo punto in poi se ne distingue cambiando tenore in maniera significativa". La prima variante aveva la funzione di rinviare il giudizio sui dignitari del tempio e sull'ordine intero ad un futuro concilio come espediente per indurre uno stallo, considerato essenziale affinché la parte regia desistesse dalle sue pretese, oltre che per dare spazio alla missione dei tre delegati citati prima. La seconda variante retrodatata affinché i regnanti la ricevessero quantunque gli interrogatori fossero finiti, con la funzione di annunciare come le alte cariche del Tempio fossero state assolte, ponendo il mondo cristiano ed in special modo il re di Francia davanti al

⁷⁵ Merli, *Dalla generalis captio dei templari nel Regno di Francia all'inquisitio nelle Terre della Chiesa e in Abruzzo*, in *Gli ordini di Terrasanta*, pp. 431-433.

⁷⁶ Ivi, pp. 434-435.

fatto compiuto. Si noti anche che tale era la prassi della cancelleria papale del primo XIV secolo.⁷⁷

Quindi, a seguito dell'inchiesta di Chinon, Clemente V fece preparare due versioni della *Faciens Misericordiam*. La versione aggiornata fu antedatata al 12 agosto e fu inviata a tutti i vescovi della cristianità, a cui veniva delegato il potere di svolgere inchieste sui Templari nelle proprie diocesi di competenza. In questo modo, "Il Papa scavalcava gli ufficiali dell'inquisizione e nello stesso tempo lanciava ai presuli un messaggio giuridico nemmeno troppo sublimale. La bolla infatti esordisce: "Concedendo la grazia del perdono a suo servo, il Figlio di Dio Nostro Signore Gesù Cristo volle innalzare la nostra indegna persona alle vette dell'apostolato supremo, e così noi, che pure senza merito alcuno ne svolgiamo le veci sulla Terra, nonostante l'umana fragilità siamo tenuti ad imitarne l'esempio in tutti i nostri atti e giudizi."⁷⁸

La bolla conteneva un significativo messaggio per "l'orecchio esperto dei vescovi": tra questi vi era anche Rinaldo da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna, che, come vedremo, in assoluta contro-tendenza, deciderà per l'assoluzione dei Templari da lui inquisiti.⁷⁹ Il messaggio, malgrado con la bolla il papa esordisse manifestando di essere molto adirato contro i templari, lasciava trapelare un segnale di valenza opposta: nell'incaricare i vescovi di organizzare le varie inchieste all'interno delle rispettive diocesi, i toni di denuncia scomparivano, per far strada ad un messaggio di misericordia nei confronti del Tempio. Il papa giudicava insomma il Tempio molto compromesso, sì, ma ancora salvabile.⁸⁰

⁷⁷ Frale, *Il papato e il processo ai Templari*, pp. 147-148.

⁷⁸ Ivi, p. 149.

⁷⁹ Ivi, p. 149-150.

⁸⁰ Ivi, p. 150.

Solo un anno dopo, nel settembre 1309, il pontefice rinunciò però al suo intento abbandonando praticamente i Templari al loro destino. Ciò fu anche conseguenza del fatto che la gerarchia ecclesiastica non era un fronte compatto, avendo manifestato titubanze nel recepire il comando di clemenza disposto nella *Faciens misericordiam*.⁸¹

Per il pontefice, la minaccia più grande, oramai, era una sentenza di condanna regia nei confronti di Bonifacio VIII, la quale avrebbe sancito la legittimità della ribellione dei cardinali Colonna, l'irregolarità della rinuncia di Celestino V e la conseguente illegittimità del pontificato Caetani. Le conseguenze di una decisione del genere sarebbero state disastrose per la Chiesa. In vista di un probabile scisma, a cui sarebbe seguita la fondazione di una Chiesa di Francia, Clemente V cedette.

Dal canto suo, il piano di Filippo il Bello era di natura politica. Il processo contro Bonifacio VIII avrebbe dimostrato che il defunto papa non solo era fallibile ma addirittura eretico. I principi che egli aveva fissato nel diritto canonico sarebbero decaduti e con essi il primato della figura del pontefice e ogni ingerenza della Chiesa nelle questioni secolari. La chiesa cattolica non sarebbe più apparsa l'istituzione dispensatrice di salvezza, poiché corrotta nell'intimo dai crimini più vergognosi. Quanto all'Ordine del Tempio, moltissimi confratelli erano deceduti durante la prigionia e altri erano sfiniti dalle violenze e dalle torture subite. Era, ormai, impossibile salvare l'Ordine. Filippo IV era riuscito a far valere le sue ragioni contro la Chiesa di Roma, usando l'affare templare come una pedina di scambio con l'interruzione del processo contro il defunto pontefice. Quel processo, iniziato a Louvre nel 1302, venne insabbiato rapidamente e nel 1312 il Papa, con la bolla *Vox in excelso*, pronunciata al Concilio di Vienne, proclamò l'abolizione dell'Ordine del Tempio. L'Ordine non veniva condannato in sé, ma solamente sciolto a causa delle colpe di cui si erano macchiati i suoi membri. Clemente V, nel

⁸¹ Ivi, p. 151; pp. 180-185.

frattempo sofferente di una grave malattia, aveva dunque sacrificato i Templari per difendere l'unità della Chiesa, allineando la sua politica a quelle del re di Francia.⁸²

Il papa concesse ai membri sopravvissuti di entrare in un altro ordine religioso – e ciò testimoniava la consapevolezza della loro innocenza rispetto alle accuse di eresia –, disponendo che i loro beni sarebbero stati incamerati da altri ordini, in particolare da quello dell'Ospedale. Dell'Ordine templare era rimasto ben poco, soprattutto in Francia. Restava però in sospeso la sorte del Gran Maestro e dei maggiori dignitari dell'Ordine, rimasti nelle mani del re. Il 18 marzo 1314 il Gran Maestro Jacques de Molay e i restanti membri dell'ordine sopravvissuti vennero estratti dalle prigioni regie per essere condotti dinanzi a un ulteriore Concilio, il quale avrebbe dovuto decidere la loro sorte. Sino alla fine i membri dell'Ordine contestarono tutte le accuse a loro rivolte, ribadendosi innocenti. I cardinali presenti al Concilio, profondamente colpiti dalle loro dichiarazioni di discolpa, decisero di sospendere la seduta. Il re, intravedendo la possibilità di una sconfitta, approfittando della sospensione del Concilio, ordinò di condurre i Templari sopravvissuti su un'isoletta della Senna dove furono messi al rogo, arbitrariamente, all'insaputa dei cardinali e all'insaputa del Papa.⁸³

“Alla soglia della morte, dove anche la minima delle menzogne è fatale, confesso chiamando il cielo e la terra a testimoni, che ho commesso peccato grandissimo a danno mio e dei miei (confratelli) e che mi sono reso colpevole della terribile morte, perché, per salvarmi la vita e sfuggire ai troppi tormenti e soprattutto allettato dalle parole lusinghiere del re e del Papa, ho testimoniato contro me stesso e contro il mio Ordine. Ora, invece, sebbene sappia quale destino mi attende, non voglio aggiungere altre menzogne a quelle già dette e nel dichiarare che l'ordine fu sempre ortodosso e mondo di ogni macchia, rinunzio di buon grado alla vita”. Furono

⁸² Ivi, pp. 184-188.

⁸³ Ivi, p. 186.

queste le ultime parole pronunciate dal Gran Maestro dei Templari, Jacques de Molay, il 18 marzo 1314, prima di essere arso vivo.⁸⁴

Il processo contro l'Ordine del Tempio non fu un processo criminale ordinario, "ma un processo che, con un'aggettivazione moderna potremmo definire politico, caratterizzato dall'uso sistematico della tortura, che non mira a rendere palese la verità ma a fare di un sospetto un colpevole." Il processo, iniziato nel 1307 con l'arresto dei Templari fu segnato dall'inflizione di continui tormenti fisici e psicologici e durò sette anni, fino al 1314.⁸⁵

In quei sette anni si consumarono numerose illegalità. L'arresto dei cavalieri fu illegale, poiché essi erano sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica. L'ordine di arresto, si diceva, era stato eseguito sulla base di una richiesta dell'inquisitore generale Guglielmo di Parigi, mentre non c'è alcuna prova di tale richiesta, in seguito peraltro non più menzionata nei documenti del processo. La detenzione dei Templari nelle prigioni reali fu anch'essa illegale, perché anch'essa contravveniva all'esclusività della giurisdizione ecclesiastica per crimini di carattere religioso. E lo stesso doveva dirsi per gli interrogatori condotti dagli emissari regi, nonostante si ammettesse che l'azione coercitiva promossa fosse stata mossa in nome e per conto della santa inquisizione. Si aggiunga inoltre il costante abuso della pratica della tortura. La tortura era prevista e disciplinata per gli eretici sin dal 1252 dalla bolla *Ad Extirpanda*, che così recitava: "il podestà o il rettore della città saranno tenuti a costringere gli eretici catturati a confessare e a denunciare i loro complici, senza tuttavia far loro perdere alcun membro o mettere la loro vita a repentaglio." Nel 1311, anno di inizio del Concilio di Vienne, Papa Clemente V aveva disposto

⁸⁴ M. Raffi, *Apologia dei Cavalieri Templari: analisi storico-giuridica di un celebre processo inquisitorio*, Rimini, Il cerchio-Guaraldi, 1997, p. 62.

⁸⁵ Ivi, p. 14.

che le prescrizioni contenute nella bolla del 1252 dovessero essere applicate ai Templari. Oramai, però, era troppo tardi.⁸⁶

In quest'ottica appare, a prima vista, paradossale la bolla *Dudum ad eliciendum* del 27 giugno del 1311, con cui Clemente V lamentò l'operato dell'arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorezzo. Venuto a conoscenza del verdetto di assoluzione emesso dal Concilio di Ravenna, Clemente V si esprime nel seguente modo: “sulla base del vostro operato inquisitore abbiamo potuto trarre il plausibile convincimento che essi siano colpevoli, ma affinché la verità emergesse senza possibilità di equivoco, dovevate sottoporli a tortura; cosa che avete smesso di fare per eccessiva prudenza e trascuratezza. Vi ingiungiamo quindi, per far emergere la verità in modo celere e chiaro, di avvalervi della tortura durante gli interrogatori, come anche prescrivono i sacri canoni in simili casi”.⁸⁷

L'arcivescovo di Ravenna fu però irremovibile e la sua figura si erse perciò a quella di “giudice libero ed umano.”⁸⁸

Il ruolo svolto da Rinaldo da Concorezzo nell'inchiesta sul Tempio nell'Italia settentrionale, sia in qualità di inquisitore di nomina papale contra *singulares personas et ordinem militie Templi Jerosolimitani*, sia in qualità di arcivescovo, andrà dunque esaminato sia con riguardo all'uso e alla pratica della tortura, sia, più in generale, con riguardo alla struttura del processo inquisitorio, e porterà a rilevare la portata ‘garantista’ della sua personale posizione, in forte contrasto con la prassi corrente della sua epoca.⁸⁹

⁸⁶ Ivi, pp. 67-69; pp. 79-80.

⁸⁷ Ivi, pp. 69-70.

⁸⁸ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 81; p. 105.

⁸⁹ E. Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 260.

2.3. La figura di Rinaldo da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna.

Il coinvolgimento dell'arcivescovo nel processo contro il Tempio sarebbe stato solo uno degli ultimi episodi di una lunga e brillante carriera. Prima del processo e della nomina a membro della commissione papale per il nord Italia, Rinaldo aveva studiato legge presso l'università di Bologna. Dopo aver frequentato l'università, nel 1286, in qualità di *iuris peritus*, aveva ottenuto una cattedra di diritto a Lodi e nel 1289 era entrato a far parte dell'entourage del cardinale Pietro Peregrino.⁹⁰

Il cardinale Peregrino era una figura di notevole spicco. Da sempre legato al mondo francescano, dal gennaio 1276 al 1288 era stato Vice Cancelliere della Curia romana; nel 1283 era divenuto canonico di Laon, ed in seguito ne sarà il tesoriere. Il Papa Nicolò IV, francescano, lo nominò cardinale di S. Giorgio al Velo d'oro (16 maggio 1288) e quindi cardinale presbitero di S. Marco (31 maggio 1289), e lo incaricò di delicate missioni in Francia. Nello stesso anno 1289, il Papa gli concesse benefici in Roma, a Laon, Chambery e Parigi. È quindi ben possibile che, in tale periodo, il Peregrino abbia inserito nella propria *familia* il giovane Concorezzo, già maestro di legge ed ecclesiastico. Il futuro arcivescovo seguirà il cardinale nelle sue missioni, e grazie a questi, nel 1293 sarà nominato canonico della ricca e influente diocesi di Laon. Nello stesso anno sarà nominato cappellano del cardinale. Alla morte di Pietro da Peregrino, nel 1295, Rinaldo entrò nella *familia* del potente cardinale Benedetto Caetani, nipote di Bonifacio VIII. Tale rapporto durò solo alcuni mesi, ma fu comunque decisivo per tutta la successiva carriera ecclesiastica e diplomatica dell'arcivescovo.⁹¹

Per risolvere una controversia tra il comune e la diocesi di Vicenza, occorrendo in quella diocesi un vescovo di forte personalità e preparato nelle materie giuridiche,

⁹⁰ *Ibid.*, p. 260.

⁹¹ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, pp. 87-91.

il 13 ottobre 1296 Bonifacio VIII nominò Rinaldo da Concorezzo vescovo di Vicenza. Come vescovo di Vicenza, Rinaldo svolgerà una serie di incarichi di notevole riguardo. Nel 1298 fu a Roma per dirigere il processo contro il Comune di Vicenza e nell'ottobre dello stesso anno sarà inviato in Francia come legato apostolico.⁹²

La missione in Francia ebbe natura finanziaria. Il compito era ottenere un forte sussidio da parte del clero, dagli ordini religiosi e anche dagli ordini militari, necessario per finanziare la guerra di Sicilia. Successivamente, gli incarichi del Concorezzo in Francia ebbero una connotazione politica: il futuro arcivescovo fu incaricato di svolgere un ruolo di mediazione tra i sovrani d'Inghilterra e di Francia relativamente al dominio della Guascogna. Il 24 giugno 1299, a Montreuil, i due regnanti insieme al nunzio pontificio sottoscriveranno l'arbitrato.⁹³

Dopo l'incarico di prendere in custodia il re di Scozia, John Balliol, che si era ribellato a Edoardo I d'Inghilterra, nel 1300, insieme ai vescovi di Amiens e Auxerre, Rinaldo fu inviato, come ultimo incarico, in terra francese, presso Carlo d'Angiò, il fratello del re. L'incarico prevedeva di discutere problematiche relative alla Romagna e alla Sicilia e convincere Carlo ad intervenire. Quest'ultimo, che aveva precedentemente ottenuto dal papa il permesso di sposare Caterina di Courtenay, l'eredità al trono bizantino, acconsentì. Nell'estate del 1301, Carlo fu designato rettore di Romagna, ma trascurando completamente i suoi doveri, come suo vicario in *spiritualibus* fu scelto lo stesso Rinaldo. La Romagna era una regione estremamente frammentata. Comuni e signorie di nuova costituzione contestavano costantemente il controllo del papa sul territorio e le proprietà e i diritti ecclesiastici venivano spesso violati. Oltretutto, in molte città infuriava la lotta tra guelfi e ghibellini. Il successo di Rinaldo nel ruolo di mediatore tra le varie fazioni e i risultati conseguiti furono ricompensati dalla sua nomina a vicario generale *in*

⁹² Ivi, p. 92.

⁹³ Ivi, p. 93.

temporalibus nel 1302. Nel 1303, in seguito della morte di Bonifacio VIII, Rinaldo da Concorezzo fu eletto arcivescovo di Ravenna. Nomina confermata dal nuovo papa Benedetto XI, che “per lunga esperienza conosceva i meriti lodevoli di Rinaldo”.⁹⁴

La città di Ravenna aveva perduto molto della sua antica importanza. Tuttavia, nonostante i suoi 8000 abitanti, Ravenna era il centro di una vasta provincia ecclesiastica ed era la seconda sede religiosa in Italia, dopo Roma. Sotto il profilo ecclesiastico, godeva di molti e antichi privilegi, tra cui poter sedere alla destra del papa durante i concili. La provincia ecclesiastica comprendeva tutta l'Emilia Romagna, Rovigo, Adria, 12 diocesi suffraganee e quattro esenti. Rinaldo da Concorezzo rivestì la carica di arcivescovo a Ravenna per ben 18 anni, fino alla sua morte. Si distinse come riformatore dei costumi del clero, degli ordini religiosi e del popolo; per le nuove Costituzioni della Chiesa ravennate, in gran parte valide tutt'oggi; per il rinnovamento del collegio dei Parroci Urbani, tuttora esistente; la celebrazione di ben quattro Concili provinciali, quanti nessun altro arcivescovo ravennate, in 20 secoli di storia. Tutti meriti che gli hanno assicurato il titolo di “Beato”.⁹⁵

Le sue capacità diplomatiche e amministrative e la fermezza nel ribadire l'inviolabilità dei diritti ecclesiastici resero l'arcivescovo il candidato ideale per intraprendere l'inchiesta contro il Tempio.

Rinaldo ebbe modo di conoscere molte delle figure coinvolte nel processo. Egli aveva incontrato Filippo IV, durante la sua missione in Francia. Si trovava presso la curia papale quando Clemente V divenne papa e ebbe continui contatti con

⁹⁴ Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 262.

⁹⁵ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 81.

l'ambiente papale durante i pontificati di Bonifacio VIII e Benedetto XI. Nondimeno, è probabile che, per via degli incarichi svolti, avesse fatto la conoscenza di molte cariche dell'ordine del Tempio. Le più rilevanti: il prorettore generale Pietro da Bologna, i maestri templari dell'Italia centro-settentrionale e camerlenghi papali Ugucione da Vercelli e Giacomo da Montecucco e il portinaio papale e maestro templare in Sicilia Albertino di Canelli. Non risultano possedimenti templari a Ravenna. Si attestano, invece, in altre città romagnole, come a Faenza, Cesena, Forlì, Meldola, Forlimpopoli e Rimini. In ogni caso, non sono state ancora ritrovate fonti certe riguardo contatti tra i Templari dell'arcivescovato e l'arcivescovo prima del processo. Va però considerato il ruolo svolto da Bologna e Piacenza, i due centri più importanti dell'Italia settentrionale. Le due città avevano spesso ospitato capitoli provinciali templari ed erano collocate all'interno della provincia ecclesiastica di Ravenna, con la quale avevano molteplici legami.⁹⁶

L'influenza del Tempio nel settentrione era comunque sviluppata e contava su una vasta cerchia di comuni ad esso favorevoli, come Piacenza, Pavia e Tortona. A Tortona l'inquisitore incaricato di sequestrare i beni dell'ordine era stato addirittura minacciato di morte e fu costretto a rifugiarsi a Milano “per resistere alla pressione concorde di questi comuni che esigevano la liberazione dei frati prigionieri.”⁹⁷

A seguito dell'azione di Filippo il Bello contro i Templari, la situazione in Nord Italia era divenuta caotica. Dopo il 1308, vari inquisitori constatarono che alcune

⁹⁶ Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 263 e Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1309-1321)*, p. 105.

⁹⁷ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1309-1321)*, p. 108.

case templari e i loro possedimenti in Lombardia meridionale, Emilia e Romagna risultavano abbandonati, saccheggianti o completamente vandalizzati.⁹⁸

Un altro episodio era avvenuto a seguito della morte del marchese Azzo d'Este, il 1° gennaio del 1308, quando sorse una crisi dinastica nel Ducato di Ferrara. Istituito come erede Folco, figlio di Fresco d'Este, figlio naturale del defunto duca, Azzo d'Este aveva escluso dalla successione i fratelli Francesco ed Aldovrandino. Volendo fare valere i loro diritti, i due fratelli chiesero l'aiuto del papato, con la promessa di riconoscere la signoria della Chiesa sulla città. A sostegno delle pretese di Folco e Fresco d'Este intervennero i veneziani. Ne scaturì un'aspra contesa, nella quale il Concorrezzo, in qualità di arcivescovo di Ravenna, ebbe il compito di coadiuvare il supporto papale per i due fratelli estromessi. Finché fu impegnato in questa vicenda Rinaldo non poté occuparsi dei processi contro i Templari, di cui era stato incaricato nell'agosto 1308. Fu a tal scopo indetto un Concilio provinciale, da tenersi entro la fine dell'anno 1309 a Bologna.⁹⁹

Come si è ricordato, successivamente all'apertura delle inchieste, sancita dalla *Faciens Misericordiam*, e al braccio di ferro tra Clemente V e Filippo IV, i processi contro l'ordine templare avevano coinvolto tutta la cristianità. Le istruzioni riguardo le modalità d'instaurazione dei vari procedimenti possono essere così descritte: "La *Faciens misericordiam* dopo una dettagliata storia dei sospetti e delle accuse contro l'ordine, e di risultati dei procedimenti in Francia, incaricava gli ordinari dell'inchiesta nelle rispettive giurisdizioni contro le singole persone, in base ad articoli uniti alla bolla; fissava i metodi; ordinava di arrestare i frati e di iniziare gli interrogatori, con l'ausilio di un'apposita commissione papale. A questa fase dovevano seguire Concili provinciali, per decidere dell'innocenza o colpevolezza degli accusati. I locali inquisitori dovevano partecipare ai processi ed ai concili. Le

⁹⁸ Bellomo, *Rinaldo da Concorrezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 265.

⁹⁹ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1309-1321)*, pp. 56-57.

informazioni, raccolte in pubbliche scritture, andavano subito trasmesse alla S. Sede. Infine, si doveva agire con la massima sollecitudine “*per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis*” contro i testi reticenti, ed i fautori dei Templari.”¹⁰⁰

“La commissione pontificia per l’Italia del Centro Nord era composta dall’arcivescovo di Ravenna, come *primus inter pares*; da frate Giovanni, arcivescovo di Pisa e dai Vescovi di Firenze, Lotterio da Tosa, e di Cremona, Rainerio de Casulo. Inoltre, i due Arcivescovi erano nominati “curatori ed amministratori dei beni dell’ordine.”¹⁰¹

I lavori della commissione precedettero lentamente, a causa della crisi di Ferrara, dalla morte nel marzo del 1309 del vescovo di Firenze, la cui posizione all’interno della commissione non troverà un sostituto, le lotte intestine tra le varie fazioni cittadine a Cremona, ed infine l’operato dell’arcivescovo di Pisa che si concentrò, dopo il convegno di Bologna, quasi esclusivamente sui processi ai templari in Toscana. Per queste ragioni, l’operato della Commissione pontificia sull’ordine templare in Alta Italia ricadde in massima parte sull’arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorezzo. La singolare presa di posizione della chiesa ravennate nei riguardi delle varie vicende processuali sarà contraddistinta da una “equa valutazione fino alla coraggiosa sentenza finale di assoluzione per tutti i Templari della stessa Provincia ecclesiastica ed indirettamente per l’intero Ordine.”

I fatti rilevanti nel periodo intercorrente tra il 1309 e il 1311 furono contrassegnati dall’interrogatorio di due Templari a Cesena nel novembre del 1310, dai due concili provinciali di Ravenna, del gennaio e del giugno 1311, e dalla sentenza finale di

¹⁰⁰ Ivi, pp. 109-110.

¹⁰¹ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l’arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 100.

assoluzione nei riguardi di tutti i Templari.¹⁰² Compito dei concili provinciali era accertare che “la fede dei costumi fosse confermata in modo integerrimo.”¹⁰³

La sentenza del secondo concilio ravennate non solo assolse i Templari inquisiti, ma condannò la tortura come pratica d'indagine, ritenendo inutilizzabili le confessioni estorte con tale mezzo, se successivamente revocate. Una presa di posizione in assoluta controtendenza rispetto alla prassi inquisitoria del XIV secolo, in cui la tortura era uno strumento accettato e largamente diffuso.

2.4. L'accusa di eresia e lo sviluppo della procedura inquisitoria.

Gli articoli uniti di seguito alla *Faciens misericordiam*, sulle cui basi si dovevano svolgere gli interrogatori, prefiguravano due diversi procedimenti, uno contro l'ordine come istituzione e l'altro contro le singole persone. Purtroppo, ci sono noti solamente i capi di accusa contro queste ultime. Gli articoli annessi alla bolla papale contavano 104 capi di accusa. I più rilevanti: l'iniziazione accompagnata da offese alla croce (artt. 10-13), il rinnegamento della figura del Cristo (artt. 1-8), il rinnegamento dei sacramenti (artt. 16-19), l'omissione delle parole di consacrazione all'interno della messa da parte dei sacerdoti dell'ordine (artt. 20-23), la pretesa di poter assolvere i peccati da parte degli ufficiali laici (artt. 24-30), il ritenere lecita la prostituzione scambievolmente e le pratiche immorali (artt. 40-47 e 31-34), il tenere l'iniziazione presso luogo segreto (36-39) e l'obbligo di mantenere il segreto sotto pena di morte (71-76) e osservare tali regole (67-70), il ritenere lecito ogni mezzo per arricchire l'ordine (79-81), ed infine, di notevole rilevanza, l'accusa ai templari di idolatrare un idolo barbuto, con testa e una o più facce, oppure in forma di cranio

¹⁰² Ivi, pp. 100-101 e Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 118.

¹⁰³ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 58.

umano (47-60) oppure di un gatto (14-15), idolo ritenuto il vero Dio a cui i templari credevano.¹⁰⁴

L'indicazione della forma dell'idolo e il suo nome costituiscono i punti più deboli del teorema accusatorio, anche nel contesto dell'epoca. Principalmente compare il nome Bafometto ("*in figuram Baphometi*") talvolta negli atti processuali ricondotto alla figura di Maometto. Gli studiosi hanno ritenuto impossibile la trasmigrazione dal credo islamico di un idolo. I musulmani non erano idolatri e non esisteva alcun tipo di divinità denominata in tal modo in Medio Oriente, neanche nelle confessioni separatiste rispetto al credo ufficiale islamico. Si possono rinvenire, al massimo, similitudini con un racconto folkloristico, di cui si riscontrano diverse varianti presenti in varie parti del mondo, dalla Siria ai paesi di cultura celtica, che narrava dell'adorazione di un idolo dalle fattezze umane.¹⁰⁵

Oggi sappiamo che le accuse di eresia contro l'ordine erano prive di fondamento. Se l'Ordine avesse sviluppato pratiche eretiche al suo interno, ve ne sarebbe stata traccia nei verbali dell'inquisizione precedentemente all' "affaire du Temple". Appare evidente che queste accuse facessero parte dell'apparato propagandistico messo in opera ad arte dal re di Francia. Probabile, anche, che gli inquisitori, la cui formazione era indirizzata alla persecuzione di queste eresie, tendessero a porre domande che spingessero l'esaminato a fare confessioni in tal senso. Confessata l'eresia, le grandi ricchezze acquisite dall'Ordine sarebbero state considerate acquisite con l'aiuto del diavolo, che essi adoravano, offrendo una solida giustificazione per il re cristiano di Francia per confiscare i guadagni ottenuti con mezzi così meschini. Ne *Les Grandes Chroniques de France*, un autore anonimo contemporaneo a quei fatti, riprodusse in 11 articoli le accuse contro i Templari. Sul punto: "dal momento che le Cronache sono considerate una storia ufficiale dei re capetingi e che l'autore avrebbe certamente mantenuto contatti con i membri del

¹⁰⁴ Ivi, pp. 110-111.

¹⁰⁵ Raffi, *Apologia dei Cavalieri Templari*, pp. 29-30.

governo francese, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che gli 11 articoli descritti nelle Cronache siano stati intesi come un ulteriore elemento della macchina propagandistica reale, formulati in volgare per una più ampia diffusione.” Lì si legge anche che l’idolo adorato dai Templari era un’antica testa imbalsamata con "occhi cavi e carbonizzati, che brillavano come la luce del cielo." ¹⁰⁶

Le discrepanze riscontrate negli interrogatori sono ascrivibili al fatto che, per timore della tortura o per farla cessare, i Templari confessarono tutto e il contrario di tutto. La tortura era un mezzo istruttorio legittimo, generalmente ritenuto utile per accertare i reati comuni o religiosi, ancorché fin dalle fonti romane se ne era segnalata la pericolosità e la fallacia, potendo i suoi risultati ingannare e falsare la verità. Nel processo contro i Templari essa assunse un ruolo di primaria importanza, per il valore decisivo, di prova piena, che la confessione estorta aveva. La fallacia del mezzo istruttorio era però desumibile anche da questo dato di esperienza: “Paradossalmente si evidenzia un’accentuata discrasia nelle risultanze degli interrogatori: nelle zone dove la tortura fu praticata (Regno di Francia, Provenza, Lorena, Navarra, Toscana, Regno di Napoli e Terre della Chiesa) i Templari confessarono tutti i crimini che venivano loro addebitati. Nelle zone in cui essa non fu applicata se non in fase molto avanzata dell’inchiesta senza accanimento, essi non confessarono (Aragona, Principato di Maiorca, Germania, Inghilterra.)”. Messa al servizio del re, la procedura inquisitoria con uso della tortura fu utilizzata come strumento di *imperio*, anche per far valere le pretese del potere secolare contro la Chiesa.¹⁰⁷

“La maggior parte delle persone ha sempre trovato difficile credere che anche il più autocratico dei governanti potesse o volesse fabbricare un intero corpo di accuse dal nulla, e poi costringere un gran numero di vittime innocenti a confermarle. Con l’esempio dei processi di Stalin davanti ai nostri occhi, non dovremmo avere questa

¹⁰⁶ Ivi, pp. 22-30 e Barber, *The Trial of the Templars*, p. 206.

¹⁰⁷ Raffi, *Apologia dei Cavalieri Templari*, pp. 19-20; p. 114.

difficoltà. È tempo di riaffermare la conclusione che Heinrich Finke pronunciò nel 1907: le accuse contro i Templari erano assolutamente prive di fondamento.”¹⁰⁸

Nel medioevo europeo dominato dalla religione cristiana e dal potere universale della Chiesa cattolica, che tingeva con i suoi valori ogni relazione sociale e ogni condotta individuale, la ricerca della verità attraverso l’inquisizione e la tortura mirava alla repressione di ogni vero o presunto dissenso, legittimando pratiche ai nostri occhi divenute intollerabili.¹⁰⁹ La persecuzione delle eresie è sempre stata una prerogativa della chiesa di Roma e accelerò il perfezionamento della procedura giudiziaria mirata a tale scopo repressivo.¹¹⁰ Il modulo inquisitorio prese forma a partire dai secoli XI e XII. In questa fase, la Chiesa per le pratiche giudiziarie violente e sanguinarie si affidava all’operato del braccio secolare. Si registrano pochi casi in cui la Chiesa fu artefice diretta della procedura, che prevedeva mezzi di coercizione fisica.¹¹¹

Prima dell’avvento della procedura inquisitoria, che vede protagonista il giudice e l’interesse pubblico a punire, il processo penale si attivava solo a seguito di un’accusa privata (*accusatio*) di un soggetto (offeso) verso un altro soggetto (offensore e presunto autore della lesione). In caso di insuccesso dell’azione, l’accusatore era soggetto alla stessa pena che avrebbe subito l’accusato. L’accusatore, quindi, sosteneva l’intera responsabilità dell’accusa rivolta. Tale responsabilità includeva quella di inscrivere la causa a ruolo davanti al giudice competente e di riportare coi mezzi di prova adeguati i fatti asseriti. Infatti, nella

¹⁰⁸ Cohn, *Europe’s Inner Demons*, pp. 103-104.

¹⁰⁹ P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Roma, Editori Laterza, 2017, pp. 48-49.

¹¹⁰ M. Niccoli, *Inquisizione*, in Enciclopedia Treccani. “https://www.treccani.it/enciclopedia/inquisizione_%28Enciclopedia-Italiana%29/” (ultimo accesso 09/02/2023)

¹¹¹ Cohn, *Europe’s Inner Demons*, pp. 55-56.

tipologia di processo accusatorio, il giudice aveva poteri limitati, sia rispetto al contraddittorio sia rispetto all'indagine istruttoria.¹¹²

Anche a seguito dei movimenti eretici, il rito accusatorio perse progressivamente rilevanza. Nel contempo, sin dai tempi dell'imperatore Costantino, la Chiesa aveva ottenuto il privilegio di conoscere e giudicare, oltre a tutte le controversie civili e criminali dei chierici, anche quelle dei *cives*, che avessero scelto di affidarsi alla giurisdizione ecclesiastica. Questa potestà giurisdizionale si consolidò nei secoli del Sacro Romano Impero e si centralizzò nell'autorità dei vescovi e nell'attività dei sinodi.¹¹³

La potestà giurisdizionale a sua volta consolidò la posizione di predominio della Chiesa, suggellando la commistione tra il potere spirituale il potere temporale di quella istituzione universale. L'esito, sul piano dei risultati di giustizia, fu il superamento del ricorso esclusivo alle sanzioni spirituali. Iniziò a prendere forma l'inquisizione e l'applicazione di pene corporali, ritenute necessarie per difendere l'ortodossia del credo cattolico, in un contesto che vedeva solidali l'azione del potere secolare e l'azione del potere religioso.¹¹⁴

Nella lotta contro le eresie, la Chiesa mobilitò ogni mezzo violento e armato. Usare la forza che spezza i corpi era legittimo solo nel compimento di un «dovere» che, come il sacerdozio, era di giustizia e di pace.¹¹⁵ In chiave logica, la sequenza era la seguente: l'intolleranza muoveva al sospetto, il sospetto faceva presumere la colpa;

¹¹² C. Tammaro, *L'"instructio probatoria" nel processo penale medievale: osservazioni canoniche sull'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova nei secoli XIII e XIV*, in "Ius Canonicum", LVIII (2018), pp. 781-809: pp. 782-783.

¹¹³ *Ibid.*, p. 783.

¹¹⁴ *Ivi*, pp. 789-790.

¹¹⁵ G. Duby, *Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna d'Arco: 987-1460*, Roma, Laterza, 1993, pp. XIII-XIV.

la presunzione della colpa promuoveva la violenza della procedura per l'accertamento della verità.¹¹⁶

Nella decretale *Ad abolendam* del 1184 si può individuare una prima forma di procedimento inquisitorio. Per la prima volta, qui si tratteggiava una procedura di repressione dell'eresia differente dal consueto schema accusatorio. La decretale prescriveva che i vescovi imponessero ai fedeli delle proprie diocesi l'obbligo di giuramento consistente nell'impegno di denunciare le pratiche eretiche. Riflesso implicito dell'obbligo era la presunzione di colpevolezza nei confronti di coloro che non avessero voluto giurare: anche questi sarebbero stati presunti eretici, per il solo fatto del rifiuto. La decretale si rivolgeva poi alle autorità civili imponendo ad esse, sotto minaccia di scomunica, di dare esecuzione alle sentenze. Comunque, "il papato dovette impegnarsi ancora per molti decenni nella repressione, reiterando infinite volte la richiesta all'autorità laiche di accogliere tra le leggi locali le norme contro gli eretici."¹¹⁷

Il pilastro nell'istituzionalizzazione dell'inquisizione fu la legislazione di Innocenzo III, il cui pontificato fu contraddistinto da una forte politica volta alla repressione delle eresie.¹¹⁸

¹¹⁶ G. Serges, *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d'imperio*, in *Momenti di storia della giustizia: materiali di un seminario*, a cura di L. Pace-S. Santucci-G. Serges, Roma, Aracne, 2011, p. 236.

¹¹⁷ A.M. Rapetti, *La lotta antiereticale e la nascita dell'inquisizione*, in *La Chiesa nel Medioevo*, p. 163 e A. Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in *Verbum e ius: predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale*, a cura di L. Gaffuri-R. Parrinello, pp. 175-176.

¹¹⁸ Rapetti, *La lotta antiereticale e la nascita dell'inquisizione*, in *La Chiesa nel Medioevo*, pp. 163-164.

L'impegno del pontefice nella lotta antieretica è dimostrato sia dal numero cospicuo di decretali in materia (*Inter sollicitudines* del 1199, *Licet Heli* del 1199, *Per tuas* del 1204, *Super His* del 1203, *Qualiter et quando* del 1206, *Inquisitionis negotium* del 1212, ecc...) sia dalla convocazione del IV Concilio Lateranense del 1215, il quale confermò la procedura inquisitoria come forma di rito presso i tribunali ecclesiastici.¹¹⁹

La posizione apicale nella scala dei rapporti tra potere secolare, chiesa ed eresia, all'interno della genesi del procedimento inquisitorio, è occupata dalla decretale *Vergentis in senium* del 25 marzo 1199. In questa decretale si perseguivano gli *excessus religiosi* che minacciavano l'ortodossia cattolica e si ricomprendevano le pratiche eretiche all'interno della categoria dei *criminai laesae maiestatis*. Questo genere di crimini, sin dall'epoca romana, contemplava numerose fattispecie: "dall'attentato alla vita del principe, alla ribellione, al tradimento, agli atti di guerra contro lo stato romano, a ogni azione contro la persona e le prerogative dell'imperatore. L'area concettuale della *maiestas* era potenzialmente aperta a comprendere ogni genere di offesa al potere costituito, compresa la *maiestas divina*."¹²⁰

Il papato, in tal modo, ricorreva ad una categoria del diritto penale imperiale romano e alla massima sanzione da questo prevista sia per inasprire la lotta contro gli eretici, sia per legittimarla agli occhi delle autorità secolari e coinvolgere queste ultime nella attività di repressione giudiziaria delle eresie. Il problema dell'unità della chiesa e il rispetto dell'ortodossia cattolica si univa al *negocium pacis*: "Come la legge civile punisce con la morte e la confisca i criminali colpevoli di lesa maestà, così la Chiesa allontana da Cristo e spoglia dei loro beni coloro che, sbagliando

¹¹⁹ F. Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*, in *Gli ordini di Terrasanta*, p. 532.

¹²⁰ Ivi, pp. 537-538.

nella fede, attaccano Dio e suo Figlio, a maggior grave detrimento della maestà divina.”¹²¹

Il crimine di lesa maestà fu usato da Innocenzo III per criminalizzare l’eresia al massimo livello. Chi risultava eretico come chi lo avesse aiutato, di fatto o con l’omertà, era colpito: dalla bolla d’infamia, dall’esclusione dagli uffici pubblici, dall’incapacità di testimoniare, dall’esclusione dalle successioni e dalla diseredazione di ogni familiare, dall’esclusione dalle professioni di avvocato e notaio, dalla confisca d’ogni bene; “la pena di morte di morte era esclusa per atto di «misericordia», ma era di fatto irrogata con la traduzione del reo dinanzi ai tribunali secolari; oltre che con le guerre, come dimostra l’esito genocidiale della crociata avviata da Innocenzo III nel 1208 contro i catari della Francia meridionale. Proprio le guerre – da condurre con la necessaria cooperazione delle potestà secolari – costituirono il braccio secolare del papato postgregoriano, «lo strumento della giusta vendetta di Dio evocata nell’anatema papale, a purificare la società cristiana dagli impuri che la profanavano»”.¹²²

Su questa direttrice, la procedura inquisitoria radicherà l’interesse pubblico all’interno del procedimento penale. Successivamente al IV Concilio lateranense, il modello inquisitorio si diffonderà presso le corti di giustizia d’Europa. “L’*inquisitio*, intesa come accertamento dei fatti compiuto dall’organo pubblico per punire i crimini, che nell’interesse della comunità non potevano restare impuniti, è la fase nuova che segna il passaggio dalla giustizia pubblica come mero strumento di soddisfazione dell’utilità del privato alla giustizia pubblica messa al servizio dell’interesse *civitatis*, conformemente allo scopo, solennemente enunciato negli statuti cittadini, di garantire l’ordinato e pacifico vivere associato. Il protagonismo dell’organo pubblico nella repressione dei crimini non unifica i due significati di *inquisitio*: il primo riferito all’iniziativa del giudice, che raccoglieva

¹²¹ Duby, *Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna d’Arco*, p. 351.

¹²² Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, in *Gli ordini di Terrasanta*, pp. 538-539.

autonomamente la notizia di reato e procedeva d'ufficio a provarlo e sanzionarlo; il secondo riferito al dovere del giudice di svolgere le indagini (*inquirere* nel senso di *invenire veritatem*) indirizzate all'accertamento dei fatti e alla sanzione dell'illecito in tutti i casi e da qualunque fonte la notizia di reato gli fosse pervenuta. Da qui l'unitarietà sostanziale del processo penale, a prescindere dall'atto (*accusatio, denunciatio, inquisitio*) che vi desse avvio.”¹²³

Il procedimento inquisitorio *ex officio* era caratterizzato dalle prerogative conferite al giudice, dalla scrittura degli atti processuali e dalla segretezza delle indagini, che potenziavano il ruolo del giudice nella ricerca della verità. “La *veritas*, indistinta dalla verità processuale, rappresentava la specificazione in ambito giudiziario della tendenza dell'ordinamento ad identificarsi con una ortodossia e a ritenere false e criminali le eventuali voci eterodosse, verso le quali non c'era altra soluzione se non la repressione: un altro “punto a favore” della tesi che vede una correlazione ineliminabile tra un certo tipo di regime (totalitaristico) con la pratica della tortura, la quale non avrebbe senso in un ordinamento consapevole ed attento alla distinzione tra *veritas* e verità processuale e tra verità storica e verità ideologica”. La ricerca della verità, essendo il fine della procedura, giustificava il ricorso alla tortura, finalizzata alla ‘estrazione’ della confessione e quindi al raggiungimento della prova piena, che costituiva il presupposto della condanna.¹²⁴

Le disposizioni più rilevanti del IV Concilio Lateranense relative alla procedura inquisitoria possono individuarsi: nel canone 18, *Sententiam sanguinis*, in combinato disposto con il canone 8, *Qualiter et quando*, il quale vietava la partecipazione dei membri delle gerarchie ecclesiastiche ai riti ordalici e dettava le sanzioni relative; nel canone 38, *Quoniam contra falsam*, il quale imponeva l'obbligo e della presenza di un notaio e la redazione di un verbale per qualsiasi

¹²³ Ivi, pp. 532-535.

¹²⁴ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, p. 275.

giudizio ecclesiastico;¹²⁵ nel canone 3, *De haereticis*, si imponeva il dovere delle potestà secolari di giurare di espellere e combattere gli eretici. Le città italiane nell'orbita dello stato pontificio fecero proprio questo dovere solennizzandolo nei loro statuti: ad esempio, lo statuto del comune del 1279 di Perugia indicava tra i doveri del podestà “quello di espellere dalla città e dal contado gli eretici, se non fossero tornati alla fede abbandonata, e di confiscarne i beni a vantaggio del Comune. La norma, che ordinava l'espulsione, oltre che degli eretici, anche degli ebrei (capitale era invece la pena prevista per i sodomiti, eretici del corpo), era stata redatta in ossequiosa osservanza del comando della Chiesa universale.”¹²⁶

Il canone 8, *Qualitier et quando*, identificava anche gli atti d'impulso della procedura, che erano tre: l'*accusatio*, che veniva mossa dal soggetto offeso; la *denunciatio*, con cui chiunque, non direttamente offeso dal *crimen*, lo portava a conoscenza dell'autorità pubblica; e l'*inquisitio*, che muoveva dalla notizia di reato (*clamorosa insinuatio*), la quale obbligava il giudice alle indagini.¹²⁷

La *clamorosa insinuatio* era generata dal *clamor* e dalla *fama*. In tal caso il giudice doveva intervenire. La *notitia criminis* doveva essere fondata su testimonianze attendibili o essere generata da voci diffuse. L'inquisito doveva essere messo a conoscenza dei capi d'accusa e delle deposizioni dei testimoni, in modo da consentirgli repliche ed eccezioni e scongiurare diffamazioni e false accuse. L'*inquisitio* concorreva con l'iniziativa processuale privata. Il promotore dell'*inquisitio* ricopriva un ruolo attivo all'interno della procedura sia per confermare o confutare la *fama* sia per raccogliere le prove sufficienti a verificarla.

¹²⁵ T. Ferreri, *Crimen calumniae and ex officio proceeding in Canon Law between the 12th and the 13th century*, in “Revista de Investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III”, (2016), I, pp. 133-160: pp. 253-254.

¹²⁶ Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, in *Gli ordini di Terrasanta*, p. 539.

¹²⁷ Ferreri, *Crimen calumniae and ex officio proceeding in Canon Law between the 12th and the 13th century*, pp. 153-154.

L'inquisito aveva sempre la possibilità di promuovere eccezione e repliche, anche attraverso testimoni. Tuttavia, l'*inquisitio ex officio* poneva numerosi limiti al diritto di difesa dell'inquisito.¹²⁸

Il perno del sistema inquisitorio era nel principio di autorità. Da tale principio discendevano tutti i poteri e le funzioni processuali assegnate al giudice, al fine della ricerca della verità. Il cumulo dei poteri processuali nel giudice è la caratteristica principale sia del sistema inquisitorio medievale sia delle sue declinazioni moderne.

La normativa anti-eretica era raggruppata sia nel quinto libro delle decretali di Gregorio IX, *De haereticis*, nel quale erano raccolte le decretali emanate dai precedenti pontefici, sia nel *Liber Sextus* compilato per ordine di Bonifacio VIII, sia nelle *Clementinae* pubblicate nel 1317.¹²⁹

D'importanza centrale nel giudizio inquisitorio era il sistema delle prove. L'iniziativa d'ufficio muoveva dalla fama del fatto, in qualsiasi maniera essa giungesse alla conoscenza del giudice. La ricerca e l'acquisizione delle prove era attività dello stesso giudice, e non già onere delle parti. Generalmente, mancava un organo deputato alle funzioni d'accusa e ridotto era anche il diritto dell'inquisito alla difesa tecnica. Ciò si giustificava sull'altare dell'accertamento della verità, a cui il giudice procedeva unilateralmente e senza limite. Il giudice disponeva *ex officio* i primi accertamenti senza notificarli all'inquisito, al quale, generalmente, solo in seguito sarebbero pervenuti i capi d'accusa; interrogava l'inquisito anche a mezzo di tortura; ricercava i testimoni del fatto. La discrezionalità del giudice

¹²⁸ Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, in *Gli ordini di Terrasanta*, pp. 536-537.

¹²⁹ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 113.

riguardava anche l'uso della carcerazione preventiva. In generale, la latitudine dei suoi poteri determinava una netta disparità di armi all'interno del processo.¹³⁰

Il crimine di eresia, dal punto di vista soggettivo, toccava le figure elencate da Raimondo di Peñafort nel suo *Directorium* del 1242, che distingueva: “*haeretici* (“*qui in suo errore perdurant*”); *suspecti* (coloro che hanno udito prediche o discorsi di eretici, o hanno partecipato alle loro riunioni); *celatores* (coloro che videro e riconobbero eretici “*et non revelaverunt eos*”); *occultatores* (“*qui fecerunt pactum de non revelando haereticos... vel alias procuraverunt quod non revelarentur*”); *receptatores* (“*qui scienter bis vel ultra receperunt haereticos*”); *defensores* (“*qui scienter defendunt haereticos... facto vel verbo*”); *fautores*; *relapsi* (recidivi)”.¹³¹

La procedura si concludeva con la sentenza. Questa era di regola pronunciata pubblicamente e durante una cerimonia, denominata *sermo generalis*. “Secondo l'Inquisitore aragonese Nicola Aimerico (sec. XIV), autorevole teorico dell'inquisizione, la sentenza poteva riflettere tredici situazioni diverse: 1. il prevenuto è innocente e non è infame, cioè non è ritenuto eretico dalla voce pubblica (assoluzione piena); 2. è innocente, ma ha contro di sé l'infamia (è richiesta la produzione di testimoni a discarico e la purgazione canonica); 3. non ha confessato, ma gravano su lui indizi accusatori (è sottomesso alla tortura con sentenza interlocutoria); 4. non ha confessato, i testimoni non hanno provato nulla contro di lui, ma è leggermente sospetto (deve abiurare, in privato o pubblicamente; è

¹³⁰ M. Pifferi, *Diritto comune e inquisitio ex officio*, in *Materiale per il corso di Storia del diritto penale A.A. 2009/2010*, consultabile on-line, pp. 3-4; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 5-7 e E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University Press, 2013, pp. 1-4.

¹³¹ Niccoli, *Inquisizione*, in *Enciclopedia Treccani*.
“https://www.treccani.it/enciclopedia/inquisizione_%28Enciclopedia-Italiana%29/” (ultimo accesso 09/02/2023)

sottoposto a penitenze canoniche, può essere condannato alla prigione *ad tempus*); 5. non è confesso, ma *vehementer suspectus* (deve abiurare, è condannato in genere alla prigione *ad tempus*, una volta libero deve osservare determinate norme di condotta); 6. è *violenter suspectus* (è scomunicato, la scomunica gli può essere tolta solo con l'abiura, è condannato a una serie di gravi penitenze canoniche, può essere condannato alla prigione perpetua); 7. è riconosciuto sospetto d'eresia e ha contro di sé l'infamia (accumula le pene dei numeri due e quattro); 8. ha confessato d'aver commesso delitto d'eresia, ma non è recidivo (*relapsus*) ed è disposto ad abiurare (l'abiura deve essere pubblica, le penitenze canoniche più umilianti; è condannato alla prigione perpetua); 9. ha confessato, ha affermato di pentirsi, ma in seguito è ricaduto nell'eresia (per quanto disposto a nuova abiura, sarà consegnato al braccio secolare, ma non gli saranno negati i sacramenti; la consegna al braccio secolare era accompagnata dalla preghiera che la curia secolare formuli la sua sentenza *citra sanguinis effusionem et mortis periculum*: in realtà non si ha un solo esempio d'eretico consegnato al braccio secolare che abbia scampato la morte; in generale erano bruciati vivi solo gli eretici impenitenti, il pentimento poteva avvenire anche ai piedi del rogo, i pentiti erano uccisi per impiccagione o taglio della testa e arsi morti); 10. l'accusato è confesso, non recidivo, ma impenitente (era posto nella prigione di rigore e durante un anno si faceva appello a ogni mezzo per indurlo a pentirsi: se si pentiva, era condannato alla prigione perpetua, altrimenti era consegnato al braccio secolare); 11. l'eretico è impenitente e recidivo (è consegnato al braccio secolare, ma è esortato sino alla fine a ben morire); 12. l'eretico è convinto, ma non confesso, anzi fa professioni di fede cattolica (è posto nella prigione di rigore e si cerca di farlo confessare: se confessa, è trattato come eretico penitente; se seguita a negare, o se, avendo confessato, si rifiuta d'abiurare, o vuole abiurare solo in parte, è consegnato al braccio secolare; se chiede di abiurare davanti

al rogo, è condannato al carcere perpetuo); 13. è il caso del contumace, la cui situazione non era di molto aggravata.”¹³²

La procedura inquisitoria, che affondava le sue radici sia nel diritto romano sia nel diritto canonico, si estese enormemente, anche a scapito del rito accusatorio. A farsi sempre più strada fu il principio *rei publicae interest, ne delicta remaneant impunita*: cioè, è interesse dello Stato che i crimini non restino impuniti. L’interesse pubblico alla persecuzione dei reati aveva il suo fondamento nell’idea “che chi commette un reato danneggia la sua vittima, ma offende anche la *res publica*, la quale ha il diritto di soddisfarsi infliggendo una pena.”¹³³

Il principio enunciato divenne la regola ispiratrice dei riti ecclesiastici e di quelli secolari nell’età di diritto comune. Ad esempio, nel *Tractatus de maleficiis*, composto da Alberto da Gandino, probabilmente tra il 1286-87, si afferma che il processo inquisitorio era divenuto il modello processuale predominante presso molte realtà comunali italiane. “L’affermarsi della civiltà comunale comporta una pubblicizzazione del diritto penale, ovvero un crescente interesse del potere politico pubblico a intervenire nella punizione di un reato: il delitto non è più solo un’offesa al privato che chiede di essere risarcito, ma diventa un’offesa alla *respublica*, una minaccia per la pace sociale, una disobbedienza alle regole della comune convivenza su cui si fonda la civitas.”¹³⁴

Ineliminabile elemento del processo inquisitorio penale fu la tortura. Con la bolla papale *Ad extirpanda*, emanata nel 1252 da papa Innocenzo IV, si legittimò l’uso della tortura nei procedimenti inquisitori per eresia, specificandone i casi e le modalità di impiego “*citra membri diminutionem et mortis periculum*.” Inoltre, nella medesima bolla, si disponeva l’obbligo per gli inquisitori e i vescovi di

¹³² *Ibid.*

¹³³ Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, p. 6.

¹³⁴ Pifferi, *Diritto comune e inquisitio ex officio*, pp. 3-4.

richiedere l'intervento dei tribunali civili, in virtù delle disposizioni di diritto canonico vigenti, le quali vietavano ai membri del clero ogni spargimento di sangue. Questi principi furono riaffermati nuovamente da Urbano IV nel 1262 e da Clemente IV nel 1265.¹³⁵

L'evoluzione del sistema inquisitorio portò ad una sempre maggiore compressione dei diritti degli imputati. A questo proposito, "nel 1298 Bonifacio VIII stabilì con due provvedimenti che, se un imputato confessava il crimine al giudice delegato, non poteva poi obiettare la mancanza di *mala fama contra eum* e che il giudice inquisitore poteva procedere anche senza la *mala fama* se l'imputato non avesse sollevato obiezioni."¹³⁶

Il pontefice Innocenzo III nella decretale *Excommunicamus* del 1215 attribuì la carica di inquisitore ai vescovi, dando così vita all'inquisizione episcopale, prima fase del procedimento inquisitorio. L'inquisizione episcopale si rivelò però inefficace: "il connubio di interessi tra l'ordinario e la sua diocesi non consentiva serenità e imparzialità di giudizio ai vescovi come giudici della fede, con la conseguenza di lasciare spesso impuniti gli eretici."¹³⁷

Tra il XII secolo e l'inizio del XIII secolo, si fece strada una nuova figura di inquisitore, rappresentato da un legato pontificio esperto in teologia e diritto. La scelta era effettuata direttamente dal pontefice, sicché i legati agivano in piena autonomia rispetto alle diocesi, in quanto rispondevano del loro operato direttamente al papa. Questa fase viene detta 'inquisizione legaziale'. Mentre nel sistema dell'inquisizione episcopale si deferiva il potere giurisdizionale a un vescovo, vincolato nei suoi poteri e dell'ambito territoriale della sua circoscrizione,

¹³⁵ Tammaro, *L'"instructio probatoria" nel processo penale medievale*, pp. 793-794 e Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 114.

¹³⁶ Pifferi, *Diritto comune e inquisitio ex officio*, p. 3.

¹³⁷ Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto*, in *Verbum e ius*, pp. 176-177.

nell'inquisizione legaziale i poteri dei legati pontifici non avevano limiti territoriali né sopra di sé altra autorità che quella del pontefice. È grazie a questa latitudine dei poteri conferiti ai legati inquisitori che la lotta antieretica iniziò a risultare più efficiente.¹³⁸ Allo stesso scopo e per garantire la stessa autonomia all'inquisitore, furono impiegati come delegati del papa i frati degli ordini mendicanti, domenicani e francescani.

Gli stereotipi delle pratiche eretiche, prodotto della fantasia popolare, trovarono solenne collocazione nella bolla papale *Vox in Rama*, emanata da papa Gregorio IX nel 1233, che ebbe l'effetto di trasformare semplici racconti in verità consolidate. Nei due secoli successivi ogni persecuzione anti-eretica avrebbe fatto riferimento al contenuto della *Vox in Rama*, con l'effetto, ogni volta, di accentuare la veridicità di tali pratiche, con tutto il corredo delle superstizioni che tradizionalmente le simboleggiavano: il rospo, il gatto nero, le sembianze umane per metà radiose e per metà oscure, tutte attribuite a trasfigurazioni del demonio.¹³⁹

Anche le accuse contro i Templari riproducevano queste false ma radicate credenze, già applicate contro altri gruppi ereticali come i Valdesi, i Fraticelli, i Catari, gli Albigesi. Per screditare un corpo di monaci guerrieri era necessario accusarlo di ogni *detestabilis haeretica pravitas*.¹⁴⁰

In più, si deve tener conto dell'*arbitrium* dell'inquisitore, amplificato dall'autonomia di cui godeva l'inquisitore delegato papale, specie nella lunga fase in cui il ruolo di inquisitore degli eretici fu incarnato dai frati domenicani e francescani. A questo proposito, occorre ricordare che l'ordine dei domenicani nacque esattamente dalla predicazione di san Domenico contro l'eresia albigese. L'ordine era stato approvato nel 1215 da Innocenzo III, lo stesso pontefice che

¹³⁸ Ivi, pp. 177-180.

¹³⁹ Ivi, pp. 61-64.

¹⁴⁰ Ivi, pp. 106-108.

concesse, oralmente, a san Francesco e ai suoi confratelli la facoltà di predicare (la definitiva approvazione della regola dei francescani avvenne sotto il pontificato di Onorio III nel 1223).¹⁴¹ Gregorio IX affidò l'ufficio di inquisitori ai domenicani nel 1235; Innocenzo IV estese questo privilegio all'ordine dei francescani nel 1246.¹⁴²

Come già si è detto, il frate inquisitore era un giudice straordinario, la cui competenza si affiancava a quella del giudice ordinario, cioè il vescovo. Quest'ultimo derivava il suo potere giurisdizionale dalla sua stessa investitura, mentre il potere giurisdizionale dell'inquisitore era sancito da una espressa delega conferitagli dal pontefice. La delega papale ai frati li esentava dall'obbedienza e dall'osservanza dei limiti territoriali di giurisdizione, in quanto predicatori itineranti. "Il modulo inquisitoriale praticato dai frati mendicanti era quello della tradizione penitenziale dei monaci alto-medievali, che divideva il processo in due fasi: il "tempo di grazia", inteso a promuovere la confessione spontanea in cambio della grazia delle pene di sangue (fase che mancava nella giustizia penale secolare); e il "tempo di giustizia", fase che vedeva il frate agire come giudice, includeva l'uso della tortura per ottenere la confessione e si concludeva con la condanna a una pena. Perseguendo reati-peccati di opinione (le idee ereticali), l'inquisizione delegata papale non era una comune procedura penale, ma una commistione tra il ministero sacerdotale della penitenza (che caratterizzava la prima fase, monitoria, della procedura inquisitoriale di fede) e l'inquisizione penale incentrata sulla procedura della *quaestio* (che caratterizzava la successiva fase giudiziale)".¹⁴³

I rapporti tra i vescovi e gli ordini mendicanti non furono privi di dissidi, che furono sanati, almeno formalmente, dal Concilio di Vienne nel 1312. Si stabilì che la

¹⁴¹ Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto*, in *Verbum e ius*, pp. 177-180.

¹⁴² Barbero e Frugoni, *Dizionario del Medioevo*, p. 147.

¹⁴³ Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, in *Gli ordini di Terrasanta*, p. 540.

competenza inquisitoria degli ordini mendicanti rimanesse inalterata, sebbene si rese obbligatoria la collaborazione nei giudizi tra vescovi ed inquisitori.¹⁴⁴

2.5. *L'instructio probatoria* nel XIII e XIV secolo.

Poiché il fulcro della procedura inquisitoria verteva sul peccato-reato di eresia, il quale consisteva nella negazione o nell'alterazione delle verità della fede, era la confessione il mezzo principale per poter accordare misericordia al reo, e farlo, così, riconciliare con dio e con la chiesa. Dunque, la confessione e l'ammonizione, rivolta dagl'inquisitori agli inquisiti, di rinunciare all'eresia miravano allo scopo di far rientrare l'inquisito in armonia con i precetti dettati dalla chiesa. La confessione aveva una funzione catartica. L'inquisito che si pentisse adeguatamente non era soggetto alla pena prevista ma solo a penitenze. Naturalmente, la confessione doveva essere chiara, verosimile e non generica.¹⁴⁵

Non era indifferente il modo in cui la confessione veniva acquisita. La confessione estorta con la tortura, secondo il diritto canonico, doveva essere riconfermata successivamente, a distanza e al di fuori dall'esperienza del dolore provocato dai tormenti. La via seguita era più o meno la seguente: l'inquisito "lo si esortava paternamente a confessare i suoi delitti, se desiderava che gli fosse usata compassione e gli fosse evitato di sperimentare i rigori della legge." Ogni domanda e ogni risposta veniva debitamente verbalizzata; e così pure la confessione, che, come si è detto, da estorta diveniva spontanea, ove fosse stata successivamente confermata dall'inquisito.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 113.

¹⁴⁵ Tammaro, *L'"instructio probatoria" nel processo penale medievale*, pp. 784-785; Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 114 e Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, p. 259.

¹⁴⁶ Tammaro, *L'"instructio probatoria" nel processo penale medievale*, p. 785.

È inoltre da ricordare che l'inquisizione non era vincolata al rispetto di particolari termini processuali. Quindi, l'inquisito detenuto poteva rimanere in cella per un tempo indefinito. La prassi della custodia cautelare in carcere era disposta quando l'imputato era ritenuto pericoloso ovvero esisteva un concreto rischio di fuga, ma in genere questa misura era disposta dal giudice con ampissimo margine di discrezionalità.¹⁴⁷

Durante l'interrogatorio, l'inquisitore tramite la sua abilità dialettica "doveva cercare di stringere l'imputato nelle maglie di una rete invincibile, di terrorizzarlo, facendolo cadere in contraddizione, ed utilizzare contro di lui, implacabilmente, ogni mezzo in suo potere. E quando la capacità dialettica non si mostrava sufficiente, l'inquisitore ricorreva ad ulteriori strumenti, quali la tortura, le minacce, le promesse di clemenza, gli inganni. Se, infine, nulla era valso ad indurre l'imputato ad una confessione, gli venivano contestati gli addebiti, tra i quali talvolta venivano inserite accuse immaginarie, nell'intento di ottenere che l'accusato, negando queste, venisse implicitamente ad ammettere i primi."¹⁴⁸

Quanto alla tortura, si distingueva la tortura ordinaria dalla straordinaria. La differenza riguardava l'intensità che raggiungevano i tormenti. Le consuetudini ne regolavano la durata e la reiterazione. Quando la tortura non sortiva effetto, si era soliti prostrarla in varie sedute. "In definitiva, si interpretava la proibizione di rinnovare la tortura nel senso che essa non poteva essere più applicata, quando tutti gli strumenti fossero stati sperimentati."¹⁴⁹

Durante l'età medievale vigevano alcune esenzioni dalla tortura legate allo status soggettivo. Tali esenzioni non si applicavano, però, quando l'inquisito fosse stato accusato dei reati di: "eresia, lesa maestà, simonia, falso, tradimento, truffa,

¹⁴⁷ Ivi, pp. 785-786.

¹⁴⁸ Ivi, p. 787.

¹⁴⁹ Ivi, p. 796.

veneficio, sortilegio, assassinio, omicidio di principe o di persona sacra, privato carcere ed altri dei più gravi”.¹⁵⁰

Nell’interrogatorio ogni addebito doveva essere comunicato sotto forma di *capitula*, letti in sequenza dal cancelliere alla presenza del giudice; l’inquisito doveva dichiarare se l’imputazione contro di lui avesse fondamento o meno. Dal pontificato di Innocenzo IV si ritenne di potenziare il diritto alla difesa in questa fase. Si dispose di procedere a interrogatorio alla presenza di ulteriori due, o più, persone. Queste dovevano essere identificate tra cittadini pedissequi nell’ortodossia cattolica e di notevole rispettabilità, i quali avrebbero firmato i verbali e vigilato sulla sua compilazione.¹⁵¹

Era normale usare durante gli interrogatori la tortura dell’acqua, del fuoco, la strappata, la ruota, il cavalletto, gli stivaletti. Ogni confessione estorta per mezzo della tortura doveva essere confermata in seguito tramite un giuramento, non potendosi ritenere valido mezzo di prova la sola ammissione di colpa estorta con il supplizio.¹⁵²

Durante l’interrogatorio venivano altresì chiesti i nomi degli eventuali complici dell’inquisito. L’inquisito che avesse confessato, ma non avesse rivelato alcun nome, sarebbe stato ritenuto non sinceramente pentito.¹⁵³

Nel caso in cui le prove raccolte si valutassero insufficienti, si adoperava un vecchio rimedio di origine germanica, il quale “penetrò talmente nel costume sociale che la Chiesa lo considerò un metodo sussidiario di prova.” Questo rimedio era la purgazione per giuramento, successivamente denominato *purgatio canonica*. Il

¹⁵⁰ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, pp. 276-277.

¹⁵¹ Tammaro, *L’"instructio probatoria" nel processo penale medievale*, pp. 787-788.

¹⁵² Ivi, pp. 798-799.

¹⁵³ Ivi, p. 788.

rimedio consisteva in una dichiarazione giurata della propria innocenza, la quale era richiesta dal giudice all'imputato in assenza di valide prove che ne accertassero la colpevolezza. Sin dall'alto Medioevo, il diritto canonico prevedeva che con un giuramento di innocenza, prestato insieme ad un numero variabile di *compurgatores*, si potesse definitivamente allontanare sia l'accusa sia l'infamia che l'aveva promossa.¹⁵⁴

La tortura giudiziaria era considerata dalle istituzioni del potere civile e religioso come un mezzo di prova più affidabile rispetto agli istituti della *purgationes vulgares*. Con questa denominazione si identificavano le ordalie del processo barbarico, i duelli della giustizia feudale e il giuramento di innocenza. Questi tre istituti consistevano in una prova all'interno del giudizio, che era però totalmente autonoma rispetto ai fatti della causa. Nel caso dell'ordalia, la risoluzione della controversia era subordinata al conseguimento di una prova fisica assai ardua, come la prova del fuoco; il duello consisteva in una sfida tra i due litiganti, il cui esito determinava un risultato solo irrazionalmente collegabile alla giustizia del caso in controversia; il giuramento si basava su una dichiarazione di innocenza pubblicamente resa sia dall'imputato che dai suoi compurgatori. Il ricorso al giuramento purgatorio venne soppiantato dal sistema dei mezzi di prova, compresa la tortura, ammessi nella procedura inquisitoriale, limitandone l'esperimento ai soli casi di mancanza di prove valide.¹⁵⁵ “Continuare ad ammettere un istituto (quale quello della Purgazione Canonica) che, anche se nel Medioevo aveva servito egregiamente la “buona causa”, tuttavia era sempre basato sul presupposto accusatorio e poneva il giudice in una posizione quasi “neutrale”, andava contro la

¹⁵⁴ A. Fiori, *Quasi denunciante fama: Note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3: *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di M. Schmoeckel-O. Condorelli-F. Roumy, Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2012, pp. 352-353.

¹⁵⁵ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, pp. 270-271.

logica del sistema, e in conclusione risultava fuori luogo. Usare come mezzo d'imputazione il sospetto, e poi doversi servire di una sorta di "giuria" per verificarlo, significava svuotare di qualunque contenuto repressivo il presupposto stesso da cui l'imputazione era partita. Chi sospetta deve giudicare chi è sospettato. Partire da altri presupposti, equivale a rendere inutilizzabile l'istituto."¹⁵⁶

Ad ogni modo, l'obiettivo della *purgatio canonica* era principalmente uno, eliminare il sospetto creatosi all'interno della comunità, la c.d. *infamia facti*, "una forma di discredito sociale, che non veniva comminato, né poteva essere tolto, per sentenza."¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ivi, pp. 272-273.

¹⁵⁷ Fiori, *Quasi denunciante fama*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, p. 353.

Capitolo III

La posizione garantista di Rinaldo da Concorezzo sul ricorso alla tortura come metodo di acquisizione della prova

3.1. Sulla tortura giudiziaria medievale.

“La spaventosa escatologia medievale, con le sue minacce di supplizi eterni e terribili, faceva pensare che era ben poca cosa infliggere sofferenze a uno, due, cento, mille o più persone incallite nei loro errori e sorde a ogni ammonizione, se con ciò si potevano evitare crisi sociali nelle quali milioni di innocenti e illusi sarebbero periti, e più ancora salvare le anime di costoro dal tremendo contagio che conduceva alla morte spirituale. La vita umana, nel Medioevo, valeva poco o nulla: in un clima di pestilenze, guerre, carestie, sconvolgimenti sociali e stermini di intere popolazioni –che oggi non è possibile neanche lontanamente immaginare–, a uccidere un uomo bastavano i motivi più futili, le ragioni più banali e insignificanti.”¹⁵⁸

La tortura era un elemento pressoché ineliminabile del processo inquisitorio medievale, per convinzione diffusa. Il rigoroso esame era necessario per acquisire la prova piena del misfatto e, per gli accusati di eresia, perché con la confessione potessero purificarsi l’anima e riconciliarsi con Dio. Come la sofferenza della penitenza, anche la tortura aiutava alla liberazione dal peccato, divenendo uno strumento pio, un mezzo “*ad maiorem Dei gloriam*.”¹⁵⁹

Il termine tortura deriva dal verbo latino *torquere* e indica un insieme di strumenti e procedimenti coercitivi del fisico e della mente. Si distingue la tortura-fine,

¹⁵⁸ Ivi, p. 797.

¹⁵⁹ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, pp. 285-286.

quando l'inflizione della sofferenza è finalizzata a se stessa e la tortura-mezzo, quando è finalizzata ad un risultato diverso. Un esempio di tortura-mezzo è la tortura giudiziaria, che è mezzo per raggiungere una verità e una decisione giudiziaria: “un trattamento legale praticato dall'organo amministrante la giustizia verso qualcuno al fine di estorcergli informazioni o, più in generale, di costringerlo ad assumere certi comportamenti attraverso l'uso della violenza fisica o morale, in vista di una decisione giudiziaria.”¹⁶⁰

La tortura giudiziaria era ampiamente praticata nell'età antica, in Grecia e a Roma¹⁶¹. I romani definivano la tortura giudiziaria con l'eloquente espressione *quaestio*: *quaestio per tormenta* era l'espressione completa, appunto perché alludeva all'interrogatorio con tortura mirato alla confessione dell'indagato. Un titolo *de quaestionibus* era stato raccolto dai compilatori di Giustiniano all'interno sia del Digesto, sia del Codice¹⁶². Inteso come il modo più efficace e consueto di condurre l'interrogatorio, la *quaestio* veniva intesa quasi come sinonimo di *inquisitio*: per Ulpiano, “*quaestionem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem*”. È per questo che la tortura giudiziaria è “*ad eruendam veritatem*”. Nelle norme canoniche il ricorso alla tortura non era però senza limiti. La bolla papale *Ad extirpanda* (1252), disponeva che, nel caso che il sospettato fosse ritenuto colpevole di eresia, dovesse essere rimandato all'autorità giudiziaria secolare, che era autorizzata a disporre la tortura per ottenerne la confessione e i nomi di altri eretici ma evitando di ricorrere ad amputazioni e di far morire il sospettato sotto i tormenti (*citra membri diminutionem et mortis periculum*).¹⁶³

¹⁶⁰ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, pp. 215-218.

¹⁶¹ Raffi, *Apologia dei Cavalieri Templari*, pp. 14-15.

¹⁶² Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, pp. 533-534.

¹⁶³ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, pp. 218-220; p. 282.

Tuttavia questo limite era molto spesso superato dalla prassi inquisitoriale medievale.¹⁶⁴ La migliore scienza giuridica del XIV secolo non mancò di censurarne gli abusi e le degenerazioni: alla segnalazione della fallacia intrinseca della tortura – che poteva portare a lasciare impunito il colpevole, che fosse riuscito a resistere ai tormenti e a condannare l’innocente che invece, per non patire il dolore, avesse confessato una colpa che non aveva – essa accompagnava l’invito ad usarla con moderazione.¹⁶⁵

“L’inquisizione, dunque, «si risolve in una partita a due fra il giudice e l’imputato, inteso come il depositario di una verità da spremere. Il postulato arbitrario è che, dati gli indizi, il resto si possa ottenere con i tormenti». Da ciò si deduce anche la concezione dell’inquisito, particolarmente evidente quando quest’ultimo si fosse trovato *sub tortura*, ai tempi del diritto comune. Riportiamo qui una espressione molto efficace di Carlo Cirillo Fornili: «il corpo dell’inquisito non è che una spugna dalla quale si deve far sgorgare la confessione [. . .] l’inquisito è la fonte principale della verità: questa è superiore al corpo». Per usare ancora una volta le parole di Cordero: «l’inquisito è animale da confessione, adoperabile finché l’analista vi abbia interesse».”¹⁶⁶ Da qui l’idea che la pratica della tortura sia indissolubilmente legata a “una concezione dell’individuo non egualitaria; una concezione non garantista della giustizia; una concezione autoritaria del potere, dunque soggetta a tendenze totalitarie.”¹⁶⁷

In un simile contesto, risalta la circostanza che al termine della seconda sessione del concilio di Ravenna (17-21 giugno 1311), Rinaldo da Concorezzo affermasse che: “coloro che confessano per paura della tortura saranno considerati innocenti se

¹⁶⁴ Ivi, pp. 291-292.

¹⁶⁵ Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura*, pp. 545-546.

¹⁶⁶ Serges, *La tortura giudiziaria*, in *Momenti di storia della giustizia*, p. 274.

¹⁶⁷ Ivi, pp. 273-274.

successivamente ritireranno la loro confessione, così come coloro che non avranno il coraggio di ritrattare per paura della tortura e di ulteriori punizioni.”¹⁶⁸

3.2. L’enuciiazione coraggiosa di un principio di modernità.

Ripercorriamo le tappe che portarono alla sentenza ravennate. A seguito della nomina della commissione papale, un ulteriore impulso al processo fu dato da una nuova bolla di Clemente V del 1309 *Ad perpetuam rei memoriam. Ad omnium fare noticiam*. Il documento, oltre a riassumere le vicende francesi fino all’agosto del 1308, istruiva di dichiarare i templari sospetti di eresia, ordinava la loro cattura e la seguente consegna ai vescovi e l’ordine, ai fedeli laici ed ecclesiastici di non favorirli, sotto pena di scomunica e interdetto.¹⁶⁹

Oltre a ricoprire il ruolo di commissario pontificio, Rinaldo da Concorezzo svolse l’incarico di inquisitore nei territori della Lombardia, della Toscana, della marca trevigiana e dell’Istria. Ad oggi non è possibile ricostruire l’operato concreto del Concorezzo in questi luoghi. Comunque, come dimostrato dalle risultanze dell’archivio arcivescovile di Ravenna, egli fu l’unica persona a cui fecero effettivamente riferimento i vicari operanti in tutta l’Italia settentrionale. L’arcivescovo ricevette almeno tre copie della *Faciens misericordiam*, che conteneva le istruzioni papali circa le azioni da intraprendere. Tra i documenti sopravvissuti ci è rimasta testimonianza dell’operato dell’arcivescovo durante l’interrogatorio di due templari a Cesena nella prima metà del 1309, sui quali egli condusse le indagini insieme ai vescovi di Rimini, Cesena e Montefeltro e ad un inquisitore, probabilmente Vincenzo da Bologna. La commissione esaminò i Templari senza far ricorso alla tortura, basando l’interrogatorio sull’elenco delle

¹⁶⁸ Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 269.

¹⁶⁹ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 117-118.

domande previste sia per l'inchiesta sui membri dell'ordine, sia per quella sull'ordine in generale.¹⁷⁰

Ad oggi le deposizioni dei due Templari sono l'unica prova superstite delle inchieste giudiziarie condotte nei confronti dell'Ordine in Nord Italia. I membri dell'ordine militare esaminati a Cesena furono il sergente Andrea da Siena e il sacerdote Giovanni da Todi. I due templari deposero affermandosi innocenti e difendendo l'Ordine. Tuttavia, Giovanni da Todi aggiunse di non conoscere le attività dei templari francesi, non escludendo che essi potessero svolgere pratiche diverse. Analoga fu la testimonianza del sergente. Pur non volendo mettere in discussione le decisioni e l'autorità del papa, egli nondimeno sottolineò che l'uso della tortura avrebbe potuto giocare un ruolo decisivo (e falsante) nelle ammissioni di colpa di quei templari. Risulta dalla sua testimonianza: “che i templari, spaventati dalla tortura, hanno spesso deposto il falso, e che se le accuse avessero corrisposto a verità, egli non sarebbe rimasto tra loro.”¹⁷¹

È probabile che la maggior parte dei Templari esaminati nell'Italia settentrionale avessero reso dichiarazioni simili. Come non è da escludere che tali dichiarazioni avessero avuto un certo impatto sull'arcivescovo ravennate, soprattutto per quanto riguarda gli effetti della tortura.¹⁷²

A seguito della morte, nel marzo del 1309, del vescovo di Firenze, i tre commissari rimasti ricevettero nuove istruzioni da parte di Clemente V. Impossibilitato ad attendere personalmente all'inquisizione, egli ordinava ai tre commissari di recarsi nella provincia ravennate, per citare pubblicamente i templari, nelle modalità e nelle

¹⁷⁰ Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 267; p. 271.

¹⁷¹ Ivi, pp. 267-268 e Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 119.

¹⁷² Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 267-268.

località scelte dai vescovi e dai commissari stessi. Le istruzioni specificavano che i processi provinciali avrebbero avuto come oggetto la responsabilità dei singoli cavalieri. Invece, i singoli commissari avevano il mandato di inquisire contro l'ordine ed il gran precettore nelle proprie giurisdizioni. Per svolgere il compito con la necessaria diligenza, i commissari decisero di chiedere la collaborazione dei vescovi per inviare a Bologna “*discretas personas et bene instructas de personis seu fratribus dicti Ordinis qui in in vestris civitatibus seu diocesis degunt, et bonis et iuribus qui Ordo ipse possidet seu possidebat tempore huiusmodi inquisitionis incepte in singulis vestris civitatibus et diocesis, et aliis hec contingentibus.*”¹⁷³

Gli atti del convegno tenuto a Bologna sono andati perduti. Ciò nondimeno la sua importanza è stata rilevante, perché esso segnò l'inizio ufficiale dei processi dell'Italia settentrionale. Sappiamo che il convegno non fu tenuto se non dopo il 22 settembre. Dai rendiconti a noi giunti, si attesta la presenza dei due arcivescovi. Si procedette ad una valutazione della situazione dell'ordine e alla divisione dei lavori. Si decise di far pubblicare le bolle sui processi e le lettere degli inquisitori papali e di prendere direttamente possesso dei beni dell'ordine, i quali erano provvisoriamente in mano agli inquisitori locali. Inoltre, si decise che a ciascuno dei tre commissari fosse riservato il potere di inquisire nella propria diocesi o provincia senza l'assistenza dei colleghi.¹⁷⁴

Con la bolla *Alma mater ecclesia* Clemente V aggiornò al 1° ottobre 1311 il Concilio ecumenico di Vienne. In preparazione del Concilio, l'arcivescovo comunicò l'indizione di un Concilio provinciale a Ravenna, per il 3 gennaio 1311. Iniziarono i preparativi nelle singole diocesi con la convocazione di sinodi in tutta la provincia ecclesiastica. Si chiese di analizzare quanto appreso nelle varie inchieste e di preparare gli atti relativi per presentarli a Ravenna. Si esaminarono anche le questioni relative alla riforma della vita ecclesiastica e all'opportunità di

¹⁷³ Caravita, *Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 119-120.

¹⁷⁴ Ivi, pp. 120-123.

una nuova crociata, nonché la scelta dei delegati al prossimo Concilio provinciale.¹⁷⁵

Durante la prima sessione del Concilio di Ravenna (13-16 gennaio 1311) si discusse a fondo la questione dei Templari e si esaminarono i verbali dei processi diocesani. Ciò è confermato dal fatto che nella sessione del successivo giugno si provvide a un rapidissimo esame dei testimoni e ad una non lunga discussione prima della sentenza.¹⁷⁶

Con una lettera dell'arcivescovo Rinaldo, in data 23 maggio 1311, si ordinò ad alcuni ecclesiastici di notificare le nuove disposizioni circa il prossimo concilio ai Templari e di condurli a Ravenna sotto scorta. Infatti, i Templari della provincia ecclesiastica di Ravenna non erano stati soggetti a carcerazione, come i Templari di Francia, ma erano in libertà vigilata. In quella stessa lettera si disponeva di riportare le deposizioni e gli altri documenti redatti in occasione dei singoli processi diocesani, specificando che l'eventuale assenza di alcuni ecclesiastici non avrebbe impedito lo svolgimento dei lavori.¹⁷⁷

I lavori del secondo concilio ravennate si aprirono in data 17 giugno 1311 e si conclusero il 21 giugno. Delle dichiarazioni dei Templari ci è rimasto un riassunto delle deposizioni di sette confratelli di Piacenza, cinque di Bologna e uno di Faenza. Essi risposero ai capi di accusa allegati alla *Faciens misericordiam* e alle accuse mosse contro di loro da alcuni testimoni, ribadendo la propria innocenza. Terminato l'interrogatorio e nella stessa seduta, in seno al concilio iniziò la discussione sull'innocenza o la colpevolezza dei cavalieri del Tempio. "Si ponevano in loro, come a tutta l'Europa cristiana, le domande ben note: quali le cause del processo? erano veramente colpevoli, i Templari, di tutte le infamie loro attribuite nelle bolle

¹⁷⁵ Ivi, pp. 137-139.

¹⁷⁶ Ivi, pp. 140-142.

¹⁷⁷ Ivi, pp. 142-143.

pontificie, o si trattava di calunnie? E, nel caso concreto, dei cavalieri residenti nella provincia, quali le loro colpe? le loro concordi proteste di innocenza corrispondevano a verità? quanti di costoro, e da quando, erano caduti nei peccati di eresia e di immoralità?”¹⁷⁸

Purtroppo mancano i verbali degli interrogatori delle udienze successive e gli altri atti relativi a questa prima fase del processo. È comunque possibile ricostruire la seconda fase del concilio e la sua conclusione. Maturarono due opinioni all'interno del Concilio. La maggioranza dei presenti, tra cui l'inquisitore francescano per la provincia ravennate, sostenne la piena innocenza dei templari. La minoranza, tra cui i due inquisitori domenicani presenti, sostenne la colpevolezza. I due inquisitori, individuati nel frate Nicolò da Ripatransone, inquisitore a Bologna, e nel frate Giovanni de Pizigotis, inquisitore a Ferrara, Modena e Reggio, dichiararono la propria contrarietà ai criteri ai quali si era informato il processo ravennate, ritenendo necessario un esame più severo e prolungato dei Templari inquisiti, che avrebbe dovuto necessariamente includere l'uso della tortura, come era avvenuto durante i processi in Francia e non solo: è accertato che fu usata la tortura nei confronti di sette membri del Tempio in Toscana, sottoposta alla giurisdizione dell'arcivescovo di Pisa, collega nella commissione insieme al Concorezzo.¹⁷⁹

Il disparere dei due inquisitori domenicani causò uno stallo all'interno del concilio. A risolverlo fu il presidente della seduta, l'arcivescovo di Ravenna. Avvalendosi della sua esperienza diplomatica, riassunse il processo articolando tre questioni essenziali. Innanzitutto, egli chiese al concilio se riteneva che i lavori fossero stati condotti con la diligenza dovuta. Chiese poi se si ritenesse che i Templari dovessero essere sottoposti a tortura. Chiese infine se i Templari dovessero essere immediatamente assolti. A riguardo, l'arcivescovo propose il ricorso alla

¹⁷⁸ Ivi, p. 147 e Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 268-269.

¹⁷⁹ Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 148-149.

compurgatio canonica, proponendo che dopo il concilio tutti i templari fossero tenuti a presentarsi ai rispettivi vescovi di fronte ad almeno sette testimoni di sicura fede cattolica per purgarsi dalle accuse. Così chiuse la seduta del 17 giugno.¹⁸⁰

Successivamente alla chiusura del concilio, l'arcivescovo consegnò una lettera a tutti i Templari. Consegnata il 21 giugno, era la lettera di presentazione da esporre ai rispettivi vescovi per la purgazione. Occorre rammentare che di consueto la *purgatio* soleva essere fatta entro un anno dalla disposizione che la sanciva. Rinaldo dispose che il giuramento fosse prestato entro 40 giorni. Nondimeno, Rinaldo, convinto dell'innocenza dei templari, sancì la purgazione non come obbligo ma solo come facoltà. Era il segno che, dopo l'esito del concilio, considerasse i Templari già definitivamente assolti.¹⁸¹

Il concilio di Ravenna aveva deliberato infine all'unanimità, sotto la guida dell'arcivescovo: “*communi sententia decretum est, innocentes absolvi, nocentes ex lege puniendos.*”¹⁸². Ma è di rilievo l'enunciazione negativa sul valore probatorio da assegnare alla confessione estorta con la tortura, che fosse successivamente revocata o che non lo fosse stato per il timore di nuove torture: “*INTELLIGI INNOCENTES DEBERE, QUI METU TORMENTORUM CONFESSI FUISSENT, si deinde eam confessionem revocassent: AUT REVOCARE, huiusmodi tormentorum metu, ne inferrentur nova, NON FUISSENT AUSI: dum tamen id constaret.*” Ossia: “Si dovevano ritenere innocenti coloro che avessero confessato per timore della

¹⁸⁰ Id., *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, pp. 104-105 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 148-150.

¹⁸¹ Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 150 e Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 269-271.

¹⁸² Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 150.

tortura, se avessero poi ritirato quella confessione; oppure se non avessero osato ritirarla per timore di nuove torture (purché ciò risultasse certo).”¹⁸³

La sentenza di assoluzione era riferita all'accusa di eresia rivolta alle singole persone, non essendo stato incaricato il concilio ravennate di pronunciarsi sull'eresia dell'Ordine. Ma il ragionamento logico poteva essere articolato nel seguente modo: “Se è possibile che, in ogni associazione, anche del tutto innocente, vi siano degli iscritti colpevoli singolarmente, non è possibile il caso inverso: infatti i Templari aderivano liberamente all'Ordine, e se questo seguiva, per statuto, tesi eretiche e pratiche immorali, nessuno degli aderenti poteva esserne innocente. Tra i processati e assolti a Ravenna, erano anche dei dignitari dell'Ordine, come il precettore di Piacenza, Raimondo Fontana: quindi non si può nemmeno invocare una regola segreta, ignota ai neofiti, e osservata solo in un grado superiore dell'Ordine.” Di fatto, durante le attività degli inquisitori nel Nord Italia non fu trovata nessuna prova materiale contro l'Ordine né alcun documento compromettente. Lo si deduce anche dalla formula usata per stabilire la destinazione dei beni dell'ordine e l'eventuale espiazione della condanna; infatti all'unanimità si sentenziò: “*DE ORDINE, EIUSQUE BONIS, consensere omnes, SERVANDA INNOCENTIBUS EA FORE, SI INNOCENTES, MAIOR PARS ORDINIS ESSENT; et nocentes, abiurata haeresi, meritas sceleris poenas, ipso in ordine dedissent.*”¹⁸⁴

Poiché tutti i templari furono assolti, i beni dell'Ordine sarebbero dunque rimasti all'Ordine, mentre esercitando la facoltà della *purgatio* si lasciava alla volontà del singolo Templare l'occasione di corroborare la propria innocenza. Attraverso la

¹⁸³ *Ibid.*, p. 150 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 104.

¹⁸⁴ Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 151-152.

purgatio canonica si sarebbe eliminato qualsiasi residuo della *mala fama* o dell'*infamia facti* pendenti sul singolo Templare.¹⁸⁵

Tutti i 13 Templari di cui siamo a conoscenza, tra il 26 giugno e il 5 luglio, ricorsero alla *purgatio*, producendo a proprio favore testimoni in numero superiore a quello prescritto. Per quanto riguarda i beni dell'Ordine, essi rimasero sotto l'amministrazione dell'arcivescovo Rinaldo e dell'arcivescovo pisano.¹⁸⁶

Come risulta dalla *Dudum ad eliciendum* nel 27 giugno del 1311, la sentenza del concilio ravennate ebbe conseguenze immediate. La dura risposta papale fu indirizzata all'intera commissione pontificia, in particolare all'arcivescovo di Ravenna. La bolla papale ordinò la riapertura dei processi e l'uso della tortura contro gli ex-inquisiti. L'ordine fu immediatamente eseguito dall'arcivescovo di Pisa in Toscana. Al contrario, Rinaldo da Concorezzo non riaprì i processi. La decisione presa dall'arcivescovo fu deleteria per la sua futura carriera, come fu già evidente durante il Concilio di Vienne, ove Rinaldo non prese più posto alla destra del Papa, come da consuetudine, ma fra i cardinali e gli arcivescovi. In seguito, del trasferimento dei beni templari all'ordine di San Giovanni fu incaricato l'abate di Pomposa, uomo di fiducia di Clemente V.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Ivi, p. 152; p. 165 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 104.

¹⁸⁶ Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, p. 158 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 105.

¹⁸⁷ Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the Templars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, p. 270; Caravita, *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 106 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 157-158.

La sentenza ravennate ebbe un peso durante il Concilio di Vienne, al quale erano presenti, oltre all'arcivescovo di Ravenna, anche i vescovi di Piacenza, Modena e Faenza, i quali avevano partecipato alla sentenza ravennate.¹⁸⁸

Il Concilio di Vienne iniziò il 16 ottobre 1311. Le prime tre sessioni videro un'ampia commissione di vescovi e cardinali impegnati a studiare le risultanze dei vari procedimenti celebrati contro i Templari. Anche in seno a questo concilio si formarono due correnti contrapposte. Una era per l'abolizione immediata dell'Ordine, l'altra era contraria a una presa di posizione così radicale. In un'assemblea segreta indetta dal pontefice la maggioranza dei prelati ritenne che le prove in possesso non potevano giustificare una condanna dell'Ordine. Le discussioni andarono avanti sino al marzo del 1312. La svolta avvenne con l'indizione di negoziati segreti tra il Papa e gli ambasciatori di Filippo IV, nel periodo tra il 17 e il 29 febbraio 1312. L'arrivo del re e di un suo contingente a Vienne il 20 marzo 1312 pose fine alle titubanze. Il 22 marzo 1312 il Papa sottopose all'approvazione del Concilio la bolla *Vox in excelso*, la quale decretava la soppressione dell'Ordine: “*non per modum diffinitivae sententiae, cum eam super hoc secundum inquisitiones, et processus super hic habitis, non possemus ferre de jure, sed per viam provisionis, seu ordinationis apostolicae.*”¹⁸⁹

L'Ordine non fu condannato, ma soppresso per motivi religiosi il 3 aprile 1312. Plausibilmente questa scelta fu effetto della sentenza ravennate e dei membri del concilio che la redassero, primo fra tutti Rinaldo da Concorezzo. “Se nella bolla di

¹⁸⁸ Id., *Rinaldo da Concorezzo, l'arcivescovo di Ravenna (1303–1321)*, in *Tutti gli uomini del cardinale, Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*, p. 104-105.

¹⁸⁹ Ivi, p. 105-106 e Id., *Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna (1303-1321)*, pp. 159-160.

soppressione dell'Ordine si parla di “provvedimento” e non di “condanna”, ciò è certamente dovuto anche dalle risultanze del processo ravennate.”¹⁹⁰

Il processo ravennate non aveva fatto ricorso alla tortura, ma aveva scelto il mezzo decisorio della *compurgatio canonica* per sancire l'innocenza dei membri del Tempio. La salda convinzione che la decisione presa fosse corretta e rispettosa della procedura vigente è evidenziata dal rifiuto dell'arcivescovo Rinaldo di riaprire il processo per praticarvi la tortura. Con ogni probabilità, sia la sua conoscenza personale di Filippo IV, sia il suo impegno per la rigenerazione morale del clero furono i fattori che lo fecero dubitare delle accuse mosse contro i Templari.¹⁹¹

Il lascito più consistente della decisione ravennate, ispirata da Rinaldo, fu il rifiuto della tortura come mezzo per scoprire la verità. Rispetto ad una prassi decisamente orientata a riconoscere l'efficacia dei tormenti istruttori e rispetto al particolare contesto di lotta anti-eretica che si era acceso in quegli anni attorno alle accuse mosse contro l'Ordine dei Templari, quella posizione assume un rilievo davvero singolare. Se non si potrà parlare di ‘garantismo’ *ante litteram*, si dovrà però riconoscere quanto meno il coraggio di aver affermato un punto di vista e di aver assunto una decisione che non collimavano affatto con il volere del papa. In definitiva, si trattò “di una revisione vera e propria del processo all'Ordine [...]. A Rinaldo ed ai suoi ecclesiastici va il merito di aver preceduto di tanti secoli la concorde e moderna tesi dell'innocenza dell'Ordine del Tempio: il loro merito è grandissimo, tanto più che, non erano fuori da un ambiente pericoloso, e fu loro

¹⁹⁰ Ivi, p. 165.

¹⁹¹ Ivi, p. 151.

necessaria una rettitudine non comune per collocarsi al di sopra delle passioni suscitate da quel grande processo.”¹⁹²

¹⁹² Ivi, pp. 149-152; pp. 164-165 e Bellomo, *Rinaldo da Concorezzo, archbishop of Ravenna, and the Trial of the T* (Richard, 1999) *emplars in northern Italy*, in *The debate on the Trial of the Templars*, pp. 271-272.

BIBLIOGRAFIA

- Alberzoni, M., Baroni, R., Paravicini Bagliani, A., & Pini, E. (2004). *Tutti gli uomini del cardinale. Atti del convegno internazionale del 10 maggio 2003*. Pozzuolo Martesana: Associazione Cardinal Peregrino.
- Alvazzi Del Frate, P., Cavina, M., Ferrante, R., Sarti, N., Solimano, S., Speciale, G., & Tavilla, E. (2016). *Tempi del diritto: età medievale, moderna, contemporanea*. Torino: Giappichelli Editore.
- Andenna, G., Fonseca, C. D., & Filippini, E. (2016). *I Templari: grandezza e caduta della "Militia Christi"*. Milano: Vita e Pensiero.
- Azzara, C., & Rapetti, M. (2009). *La Chiesa nel Medioevo*. Bologna: Il Mulino.
- Barber, M. (2006). *The Trial of the Templars*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barbero, A., & Frugoni, C. (1994). *Dizionario del Medioevo*. Roma: Laterza Editore.
- Baudin, A., Merli, S., & Santanicchia, M. (2021). *Gli ordini di Terra Santa: questioni aperte, nuove acquisizioni (secoli XII- XVI)*. Perugia: Fabrizio Fabbri Editore.
- Burgtorf, J., Crawford, P., & Nicholson, H. (2016). *The debate on the Trial of the Templars, 1307-1314*. Abingdon-Oxon: Routledge.
- Caravita, R. (1964). *Rinaldo da Concorrezzo Arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante*. Firenze: Leo S Olschki.
- Cohn, N. (2005). *Europe's Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom*. London: Pimlico.
- Dezza, E. (2013). *Lezioni di storia del processo penale*. Pavia: Pavia University Press.
- Duby, G. (1993). *Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna D'Arco: dal 987- 1460*. Roma: Laterza.
- Ferreri, T. (2018, giugno 6). «Crimen calumniae and ex officio proceeding in Canon Law between the 12th and the 13th century». *Revista de Investigaciòn de la Catedra Internacional conjunta Inocencio III*.
- Fiorelli, P. (1953). *La tortura giudiziaria nel diritto comune*. Milano: Giuffrè Editore.

- Fiori, A. (2012). *Quasi denunciante fama: Note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*. Bohlau Verlag.
- Frale, B. (2003). *Il papato e il processo ai Templari: l'inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomazia pontificia*. Roma: Viella .
- Gaffuri, L., & Parrinello, R. M. (2018). *Verbum e ius: predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale, Preaching and Legal Frameworks in the Middle Ages*. Firenze: Firenze University Press.
- Mazzucchelli, A. (2022). *Il processo ai Templari: Dalla fama all'infamia. Da Gerusalemme ai roghi*. Roma: Delphi.
- Niccoli, M. (s.d.). *Inquisizione*. Tratto da Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/inquisizione_%28Enciclopedia-Italiana%29
- Pace, L., Santucci, S., & Serges, G. (2011). *Momenti di storia della giustizia: materiali di un seminario*. Roma: Aracne.
- Pelliccia, G. & Rocca, G. (1997). *Dizionario degli istituti di perfezione: Vol. IX Spiritualità*. Roma: Edizioni Paoline.
- Pifferi, M. (2010). *Diritto comune e inquisitio ex officio*. in Dizionario dell'inquisizione, a cura di A. Prosperi. Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa, pp. 492-495
- Raffi, M. (1997). *Apologia dei Cavalieri Templari: analisi storico-giuridico di un celebre processo inquisitorio*. Rimini : Il Cerchio- Guaraldi Edizioni.
- Richard, J. (1999). *La grande storia delle Crociate*, II, trad. di Maria Pia Vigoriti. Roma: Il Giornale.
- Salvatori, M. (s.d.). *Gresham, Sir Thomas*. Tratto da Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/sir-thomas-gresham_%28Enciclopedia-Italiana%29/#:~:text=Esso%20pu%C3%B2%20essere%20formulato%20come,moneta%20cattiva%20caccia%20la%20buona%22
- Tamaro, C. (2018). *L'"instructio probatoria" nel processo penale medievale: osservazioni canoniche sull'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova nei secoli XIII e XIV*. Tratto da Universidad de Navarra- Ius Canonicum: <https://revistas.unav.edu/index.php/ius-canonicum/article/view/33594/29610>

Tonini, P. (2020). *Manuale di procedura penale*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.

Treggiari, F. (2021). *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*. In *Gli Ordini di Terrasanta. Questioni aperte, nuove acquisizioni*. Atti del Convegno, a cura di A. Baudin, S. Merli, M. Santanicchia. Perugia: Fabrizio Fabbri editore